

DIRITTO COMMERCIALE E REGOLAMENTAZIONE DI INTERNET

CLEI - Una facoltà in via di estinzione

Appunti di Diritto Commerciale, *del Salsicciomane, di DiCanio e di GIUANIZ*

Professoressa ***Rosa Vecchi***

Anno di corso: 2° anno – 2° trimestre

Versione degli appunti: v0.2

Ultimo aggiornamento: lunedì 16 luglio 2007

Ultima revisione eseguita da: Giovanni

L'imprenditore e l'impresa

Il diritto commerciale disciplina l'attività degli imprenditori e i rapporti che derivano dall'esercizio di un'impresa. L'impresa è un'attività, cioè una serie di atti collegati fatti per raggiungere uno scopo.

Imprenditore

Secondo la legge, è imprenditore:

“chi esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi” .

- **Professionalità:** un'attività è professionale se è esercitata abitualmente e ha una certa ripetitività nel tempo.
- **Economicità:** un'attività è economica se è idonea a coprire i costi di produzione con i ricavi delle vendite.
- **Organizzazione:** l'attività dell'impresa deve essere organizzata negli elementi personali (dipendenti) e reali (capitale)
- **Produzione o scambio** di beni o servizi: l'attività dell'impresa deve essere diretta a produrre o scambiare beni o servizi e a soddisfare i bisogni di altre persone.

Gli imprenditori si distinguono in agricoli e commerciali. Per il diritto tutte le attività di produzione o scambio di beni o servizi che non sono agricole sono commerciali.

I rappresentanti dell'imprenditore

La legge riconosce ad alcuni dipendenti dell'impresa un potere di rappresentanza, cioè il potere di agire con i terzi in nome e per conto dell'imprenditore.

I rappresentanti diretti dell'imprenditore sono:

- L'**istitutore**;
- Il **procuratore**;
- Il **commesso**

L'istitutore

“E' istitutore colui che è preposto dal titolare all'esercizio dell'impresa o di una sede secondaria o di un ramo particolare d'azienda”.

È il dirigente di grado più elevato e ha un potere generale di rappresentanza. Nel linguaggio comune corrisponde al direttore generale dell'impresa o di una filiale o di un settore produttivo .

- Può compiere tutti gli atti relativi all'esercizio d'impresa;
- Può rappresentare in giudizio l'imprenditore
- L'imprenditore può limitare o ampliare i poteri dell'istitutore con una

procura institoria che deve essere iscritta nel registro delle imprese.

- Spedita del nome: l'institore deve dichiarare di agire in nome e per conto dell'imprenditore.

Obblighi dell'institore:

- è tenuto, congiuntamente con l'imprenditore, all'adempimento degli obblighi di iscrizione nel registro delle imprese;
- deve tenere le scritture contabili ;
- in caso di fallimento possono trovare applicazione anche sanzioni penali, ma solo l'imprenditore sarà esposto agli effetti patrimoniali e personali del fallimento .

Responsabilità: l'institore deve manifestare che tratta per l'imprenditore, poiché diversamente risponde personalmente per le obbligazioni assunte.

Il procuratore

È un dipendente che ha il potere di compiere gli atti riguardanti l'esercizio dell'impresa. È un dirigente intermedio con un'autonomia decisionale minore di quella dell'institore, in quanto ha una rappresentanza limitata al settore che gli viene affidato.

Il commesso

È un dipendente che opera a contatto con la clientela dell'impresa. Ha un potere di rappresentanza molto limitato, in quanto può compiere solo atti collegati alle operazioni che è incaricato di

svolgere. L'eventuale procura rilasciata a un commesso non deve essere iscritta nel registro delle imprese.

L'imprenditore agricolo

Secondo la giurisprudenza, tutte le attività di produzione e di scambio di beni e servizi che non sono agricole sono, per esclusione, commerciali, quindi un imprenditore è o agricolo, o è commerciale.

"E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse" .

Le attività agricole si dividono in principali e connesse:

- Attività agricole **principali**: sono la coltivazione di un fondo o di un bosco e l'allevamento di animali. Per coltivazione del fondo, per silvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.
- Attività agricole **connesse**: devono essere fatte da un soggetto che è già un imprenditore agricolo a titolo principale. Sono la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonchè le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come

definite dalla legge.

Un particolare tipo di imprenditore agricolo è l'**imprenditore ittico**:

"E' imprenditore ittico chi esercita un'attività diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci nonché le attività a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati alla valorizzazione produttiva ed all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici."

In questo caso, le attività connesse comprendono:

- l'imbarco di persone su navi da pesca a scopo turistico (pescaturismo) ;
- le attività ricreative, didattiche e culturali (ittiturismo) ;
- lavorazione dei prodotti del mare, trasformazione, conservazione, distribuzione dei prodotti del mare .

Il vigente codice ha incluso l'imprenditore agricolo fra le categorie di imprenditori che producono ricchezza, ma contestualmente ha mantenuto per questi alcuni privilegi quali ad esempio:

- esclusione dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili;
- non assoggettabilità al fallimento ;
- non assoggettabilità allo statuto dell'imprenditore
- gli imprenditori agricoli siano iscritti in una sezione speciale del registro

Il piccolo imprenditore

"Sono piccoli imprenditori il coltivatore del fondo, l'artigiano, il piccolo commerciante e coloro che esercitano un'attività professionale organizzata prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la propria famiglia"

Per essere piccola impresa è necessario che l'imprenditore presti il proprio lavoro nell'impresa, e che il suo lavoro e quello dei suoi familiari prevalga sia sul lavoro altrui che sul capitale

Il piccolo imprenditore si divide in 3 categorie: coltivatore diretto, artigiano, piccolo commerciante.

L'impresa familiare

L'impresa familiare ricorre quando una persona è titolare di un'impresa individuale e i suoi familiari più stretti lavorano in modo continuativo nell'impresa stessa o nella famiglia.

Imprenditore Occulto:

Si verifica questa situazione quando una persona, spesso per motivi illeciti, svolge un'attività di impresa servendosi di un prestanome, cioè di una persona che apparentemente risulta il titolare dell'impresa stessa. L'imprenditore apparente, o prestanome, "spende" il suo nome nei confronti dei terzi, l'imprenditore occulto, dirige l'impresa, facendone propri gli eventuali profitti .

Imprenditore Commerciale

"E' imprenditore commerciale chi esercita un'attività industriale diretta alla produzione di beni o servizi, oppure un'attività di intermediazione e circolazione dei"

beni”

Produzione industriale di beni: sono considerate commerciali, le attività che hanno come oggetto la produzione industriale di beni diversi dai prodotti agricoli (automobilistica, tessile, chimica, ecc..) e servizi diversi da quelli a favore dell'agricoltura (alberghi, agenzie immobiliari, ecc..)

Intermediazione nella circolazione dei beni: consiste nell'acquistare dei beni per rivenderli, intervenendo nella loro distribuzione, ossia nel passaggio tra la produzione ed il consumo (rientra in questa categoria anche l'attività bancaria o assicurativa, e l'attività di trasporto terra acqua) .

Obblighi dell'imprenditore commerciale:

- iscrizione nel registro generale delle imprese
- tenuta delle scritture contabili
- sottoposto a fallimento in caso di insolvenza

Lo statuto dell'imprenditore commerciale

È l'insieme delle norme, degli obblighi e delle responsabilità che si applicano a chi esercita un'attività commerciale.

- Iscrizione al registro delle imprese;
- Tenuta delle scritture contabili;
- Soggetto a fallimento e procedure concorsuali.

La pubblicità legale

Consente ai terzi di conoscere i fatti principali riguardanti l'impresa, in quanto devono essere riportati in un registro pubblico (registro delle imprese).

Soggetti obbligati all'iscrizione:

- Imprenditori commerciali
- Società commerciali e cooperative
- Enti pubblici economici
- Consorzi con attività esterna

Modalità e termini d'iscrizione:

L'imprenditore deve presentare la richiesta di iscrizione, depositando la propria firma entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

La richiesta deve contenere:

- Le generalità dell'imprenditore;
- La ditta;
- L'oggetto;
- La sede;
- I rappresentanti

Nel registro delle imprese vanno poi iscritte sia eventuali modifiche che la cessazione dell'attività.

Effetti dell'iscrizione

L'iscrizione ha solo efficacia dichiarativa:

- I fatti non iscritti non sono opponibili a terzi;
- I fatti iscritti sono opponibili a terzi.

Sanzioni

La mancata iscrizione nel registro delle imprese comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro.

La contabilità

L'imprenditore ha l'obbligo di documentare gli atti e i fatti relativi alla gestione dell'impresa nelle scritture contabili.

Sono sempre obbligatori:

- Il libro giornale: indica giorno per giorno le operazioni relative all'esercizio dell'impresa
- L'inventario: contiene l'indicazione e la valutazione di attività e passività. Con l'inventario si determinano:
 - Il bilancio
 - Il conto economico

A seconda delle dimensioni dell'impresa e della sua natura possono essere richieste altre scritture contabili.

Formalità di tenuta

- Le scritture vanno numerate in ordine progressivo e in anticipo
- Le scritture vanno tenute secondo le norme di ordinata contabilità
- Obbligo di conservazione:
 - Le scritture contabili e la corrispondenza devono essere conservate per 10 anni.

Le scritture contabili possono essere utilizzate come mezzo di prova in un processo di cui l'imprenditore è parte. Esse fanno sempre prova contro l'imprenditore, anche se sono tenute in

modo irregolare. I terzi che intendono utilizzare le scritture come mezzi di prova però non possono separare il contenuto, cioè non possono considerare attendibili solo le registrazioni a loro favore.

Le scritture contabili possono fare prova anche a favore dell'imprenditore, quando sono tenute regolarmente, ma solo per i rapporti con altri imprenditori e riguardanti l'esercizio dell'impresa.

Il giudice può acquisire le scritture:

- Per comunicazione in giudizio: in questo caso acquisisce tutta la contabilità;
- Per esibizione in giudizio: acquisisce un estratto autentico redatto da un notaio solo delle scritture riguardanti il processo.

L'inizio e la fine dell'impresa

Un'impresa inizia con il primo atto di gestione, cioè il primo atto diretto alla produzione o allo scambio di beni o servizi e termina con la liquidazione dei rapporti giuridici relativi all'esercizio d'impresa.

La capacità per l'esercizio di un'impresa commerciale

Un imprenditore commerciale deve essere una persona capace d'agire. Tuttavia la legge consente a un incapace d'agire di esercitare un'impresa commerciale, se ottiene un'autorizzazione del tribunale. In particolare:

- Un minorenni, interdetto e inabilitato può essere autorizzato a continuare un'impresa già esistente;
- Un minorenni emancipato può essere autorizzato a continuare o a iniziare un'impresa.

L'azienda

“L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa”.

Per impresa si intende un'attività economica organizzata al fine della produzione e dello scambio di beni e servizi. Possiamo quindi dire che l'azienda è il mezzo attraverso il quale l'impresa esercita la propria attività .

Dal punto di vista giuridico l'azienda è composta da un insieme di:

- **Beni** (mobili, immobili, materiali o immateriale) che possono anche non essere di proprietà del titolare dell'impresa ma che sono collegati tra loro dal fatto che l'imprenditore ne ha la disponibilità materiale e li organizza per l'esercizio dell'impresa.
- **Rapporti giuridici**, con i quali l'imprenditore si procura la disponibilità dei fattori necessari per la produzione (contratti di leasing o di usufrutto, ecc..).

Il trasferimento dell'azienda

L'azienda può essere trasferita dal suo titolare ad altre persone a causa di morte o per atto tra vivi. Il trasferimento tra vivi può riguardare la proprietà dell'azienda o anche un diritto temporaneo di godimento.

Per le imprese soggette ad iscrizione nel registro delle imprese, l'atto di cessione dell'azienda richiede la forma scritta ai fini della prova, ed un atto pubblico o una scrittura privata autenticata, ai fini pubblicitari. L'atto di trasferimento va iscritto nel registro delle imprese.

Forma

Di regola l'atto di cessione di un'azienda non richiede una forma determinata; tuttavia è necessaria, a pena di nullità, la stessa forma essenziale eventualmente richiesta dalla legge in relazione alla particolare natura di singoli beni aziendali o al particolare tipo di contratto.

Per le imprese soggette all'obbligo di iscrizione nel registro generale delle imprese l'atto di cessione richiede:

- La forma scritta ai fini della prova;
- Un atto pubblico o una scrittura privata autenticata ai fini pubblicitari.

Effetti

La legge collega alla cessione di un'azienda i seguenti effetti:

- Il divieto di concorrenza;
- La successione nei contratti;
- La cessione dei crediti
- La responsabilità per i debiti

Divieto legale di concorrenza: chi cede un'azienda non può iniziare per

cinque anni una nuova impresa che sia idonea a sviare o sottrarre la clientela dell'azienda ceduta. Le parti tuttavia possono

anche limitare o escludere il divieto di concorrenza o stipulare un **patto di non concorrenza** di contenuto più ampio, che ha però alcuni limiti inderogabili. Infatti il patto:

- Non può impedire all'alienante l'esercizio di qualsiasi attività professionale o, in caso contrario, è nullo;
- Non può avere durata superiore ai cinque anni o, in caso contrario, vale comunque per cinque anni.

Successione nei contratti: chi acquista un'azienda subentra nei contratti stipulati dall'alienante per l'esercizio dell'impresa. La successione nei contratti si verifica automaticamente e non richiede il consenso dell'altro contraente. L'altro contraente però può esercitare la facoltà di recesso dal contratto, entro tre mesi dalla notizia del trasferimento dell'azienda, se ricorre una giusta causa.

Tuttavia la successione nei contratti:

- È esclusa per i contratti che hanno un carattere personale
- Può essere esclusa da una diversa volontà delle parti interessate, ma non per i contratti di lavoro subordinato.

Cessione dei crediti: l'acquirente di un'azienda acquista i crediti relativi all'azienda ceduta. L'acquisto dei crediti si verifica di diritto, cioè automaticamente.

Responsabilità per i debiti: l'alienante e l'acquirente di un'azienda sono responsabili in solido nei confronti dei terzi per i debiti anteriori al suo trasferimento. Tuttavia:

- I creditori possono liberare dalla responsabilità l'alienante;
- L'acquirente è responsabile soltanto per i debiti risultanti dalle scritture contabili obbligatorie; questa disposizione non si applica ai debiti verso i lavoratori dipendenti, per i quali l'acquirente è sempre responsabile in solido con l'alienante.

I segni distintivi dell'azienda

I segni distintivi svolgono la funzione di identificare l'attività e i prodotti di un imprenditore presso il pubblico e comprendono:

- La ditta;
- L'insegna;
- Il marchio.

Diritto di esclusiva: l'imprenditore ha un diritto di uso esclusivo sui propri segni distintivi e può impedire ad altri imprenditori di utilizzare nella loro attività segni uguali o simili, che possano creare confusione nel pubblico.

Un segno distintivo infatti costituisce un bene immateriale sul quale l'imprenditore ha un diritto reale.

Affinché siano tutelati dalla legge nei confronti dell'imprenditore, questi segni distintivi devono rispettare le condizioni di essere:

- **nuovi**, ovvero non devono essere uguali o simili ai segni già utilizzati da altri imprenditori per lo stesso genere di attività o di prodotti, per non creare confusione nei consumatori o negli utenti ;
- **originali, o caratteristici**, ovvero diversi dalla denominazione o descrizione generica dell'attività svolta oppure dei beni e dei servizi prodotti ;
- **veritieri**, o non ingannevoli, ovvero non devono contenere indicazioni

non vere o idonee ad ingannare il pubblico ;

- **leciti**, ovvero non devono contenere figure o parole contrarie alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume .

Tutela dei segni distintivi

L'imprenditore che ha il diritto di esclusiva su un segno distintivo può chiedere al giudice:

- La cessazione dell'utilizzazione del segno confondibile;
- La rimozione degli effetti degli atti già compiuti;
- Il risarcimento dei danni.

Il rischio di confusione però non esiste quando le imprese operano in settori completamente diversi oppure in mercati talmente distanti da escludere qualsiasi possibilità di perdita della clientela.

La ditta

“La ditta è il nome commerciale di un imprenditore, cioè il nome con il quale agisce nell'esercizio della sua attività d'impresa”.

La ditta può essere nominativa o anche di fantasia. In ogni caso deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore che l'ha creata. Quando non contiene il cognome o la sigla dell'imprenditore la ditta è irregolare.

La ditta può essere **originaria** o **derivata**. È originaria quando viene utilizzata dallo stesso imprenditore che l'ha creata; è derivata quando viene trasferita per atto tra vivi o a causa di morte da un imprenditore a un altro imprenditore.

Trasferimento della ditta

La ditta non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Al contrario l'azienda può essere trasferita anche senza la ditta. Al riguardo è necessario distinguere due situazioni:

- Nella cessione di un'azienda per atto tra vivi la ditta si trasferisce soltanto con il consenso dell'alienante;
- Nella successione in un'azienda a causa di morte la ditta si trasferisce automaticamente al successore.

L'insegna

“L'insegna è il segno distintivo che contraddistingue i locali dove l'imprenditore svolge la sua attività.”

L'insegna può essere anche diversa dalla ditta e non deve contenere necessariamente il cognome o la sigla dell'imprenditore. Un'insegna infatti può essere denominativa, figurativa o mista.

L'insegna non deve essere iscritta nel registro delle imprese e quindi il diritto d'uso esclusivo su una insegna si può acquistare solamente con la sua utilizzazione di fatto.

L'insegna può essere trasferita soltanto con l'azienda ma il trasferimento dell'insegna costituisce una conseguenza automatica della cessione dell'azienda e non richiede il consenso espresso dell'alienante.

Il marchio

Il marchio è il segno distintivo che contraddistingue i prodotti, cioè i beni e i servizi, di un'impresa.

Marchio di fabbrica e di commercio

Dal marchio di fabbrica, che viene apposto dal produttore e indica il metodo di fabbricazione o la provenienza di un prodotto, si distingue il marchio di commercio, che può essere applicato dal distributore o dal rivenditore.

Tipo di marchio

Il marchio di un prodotto può avere come oggetto tutti i segni distintivi suscettibili di essere rappresentati graficamente e può essere:

- denominativo, se composto da sole parole ;
- figurativo, se composto da sole figure ;
- misto, se composto sia da parole che da figure ;
- tridimensionale.

Diritto di uso esclusivo: il diritto di esclusiva su un marchio di fabbrica o di commercio si può acquistare:

- Con la registrazione;
- Con l'uso di fatto.

L'ordinamento giuridico, però, garantisce una tutela più ampia al marchio registrato rispetto a quello di fatto o non registrato.

Marchio registrato: l'esclusiva su un marchio registrato può essere chiesta per diverse categorie di prodotti e si estende all'intero territorio italiano o degli stati membri dell'organizzazione presso cui si registra il marchio.

Durata del diritto: il diritto di esclusiva derivante dal brevetto dura dieci anni e ed è rinnovabile dal suo titolare a ogni scadenza successiva.

Marchio non registrato e preuso: un marchio non registrato gode di una protezione meno ampia. Se infatti un altro imprenditore richiede la registrazione dello stesso marchio, l'imprenditore che lo

utilizzava già di fatto è tutelato soltanto nei limiti del cosiddetto preuso, in quanto può continuare a utilizzarlo ma solamente per gli stessi prodotti e nello stesso ambito territoriale nel quale il marchio ha acquistato notorietà presso il pubblico.

Trasferimento del marchio

La legge riconosce la libertà di cessione del marchio che quindi, a differenza della ditta, può essere ceduto anche separatamente dall'azienda.

Le società

“Con il contratto di società due o più soci conferiscono beni o servizi per svolgere in comune un’attività economica con lo scopo di dividerne gli utili”

Classificazione delle società

Il codice civile pretende espressamente sei tipi diversi di società, ciascuna con una propria struttura ed una propria disciplina giuridica:

- società semplice
- società in nome collettivo (SNC)
- società in accomandita semplice (SAS)
- società per azioni (SPA)
- società a responsabilità limitata (SRL)
- società in accomandita per azioni

Vi sono poi altri due tipi di società, con caratteristiche particolari e diverse rispetto alle precedenti:

- società cooperativa
- società di mutua assicurazione

Esistono inoltre la società occulta, la società apparente, la società di professionisti .

- società occulta: rientra in questa categoria quando viene costituita come una società palese, ma i soci sono concordi nel non rilevare all’esterno l’esistenza. L’attività della società viene svolta per conto della società, ma senza spendere il nome, in modo che nei rapporti esterni l’impresa si presenti come impresa individuale di uno dei soci che opera spendendo il nome proprio ;

- società apparente: è una creazione giurisprudenziale, viene ritenuta esistente soprattutto in quei casi in cui è necessario estendere il fallimento dall’imprenditore singolo alla presunta società contratta con terze persone;

- società di professionisti: ha come requisiti che tutti i soci siano professionisti, che il conferimento sia costituito dall’opera professionale, e che nei confronti dei terzi sia la società il soggetto che si obbliga a compiere la prestazione professionale .

Società lucrative e società mutualistiche

Le società possono essere classificate secondo ulteriori criteri di distinzione:

- Lucrative: hanno come scopo la divisione degli utili tra i soci
 - società semplice;
 - società per azioni (SPA) ;
 - società in nome collettivo (SNC);
 - società in accomandita per azioni ;
 - società in accomandita semplice (SAS);
 - società a responsabilità limitata (SRL) ;

- Mutualistiche: hanno come scopo di garantire ai soci un risparmio di spesa oppure una retribuzione maggiore del loro lavoro .
 - società cooperativa;
 - società di mutua assicurazione.

Società commerciali e società non commerciali

Commerciali: possono avere come oggetto qualsiasi attività di natura commerciale o anche non commerciale

- società per azioni (SPA) ;
- società in nome collettivo (SNC);
- società in accomandita per azioni ;
- società in accomandita semplice (SAS);
- società a responsabilità limitata (SRL) ;

Non commerciali: possono avere come oggetto soltanto attività di natura agricola o non commerciale

- società semplice .

Società di capitali e società di persone

Di capitali: sono dotate di personalità giuridica e hanno autonomia patrimoniale perfetta :

- società per azioni (SPA);
- società a responsabilità limitata (SRL) ;
- società in accomandita per azioni

Di persone: non sono fomite di personalità giuridica e hanno un'autonomia patrimoniale soltanto imperfetta :

- società semplice ;
- società in accomandita semplice (SAS) .

Caratteristiche della società di capitali:

Responsabilità: nelle società di capitale, essendo quest'ultime dotate di personalità giuridica, il patrimonio dei singoli soci è completamente distaccato da quello della società, e i creditori non possono avvalersi sui patrimoni personali dei soci, ma solo su quello societario .

Potere di amministrazione: nelle società di capitale, il potere di amministrazione è dissociato dalla qualità di socio. Quest'ultimo può solo concorrere con il proprio voto ad eleggere gli amministratori.

L'organizzazione sociale è così formata:

- Assemblea: potere deliberativo ;
- Consiglio di amministrazione: potere esecutivo ;
- Collegio sindacale: controllo .

Trasferibilità: la qualità di socio è liberamente trasferibile, e si attua per vendita volontaria o per successione a causa di morte .

Caratteristiche della società di persone

Responsabilità: nelle società di persone, i soci hanno responsabilità illimitata, per le obbligazioni sociali: rispondono con tutti i beni presenti e futuri (rischio di impresa con tutto il patrimonio personale). La responsabilità illimitata

e solidale dei soci, è sussidiaria rispetto a quella della società, essendo destinata ad operare solo nel caso in cui sia venuta meno la disponibilità dei beni sociali in quanto già escussi dai creditori .

Potere di amministrazione: nelle società di persone, il socio è anche amministratore della società, l'impresa fa capo a più imprenditori anziché ad uno solo .

Intrasferibilità: se muore uno dei soci, la sua quota di partecipazione non si trasmette automaticamente agli eredi, è necessaria una previa approvazione degli eredi e degli altri soci.

Il patrimonio sociale

E' il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi che fanno capo alla società. Inizialmente viene costituito dai conferimenti, successivamente può variare in relazione alle vicende economiche della società. La verifica del patrimonio si attua attraverso la redazione annuale del bilancio d'esercizio.

Il patrimonio netto è la differenza positiva tra attività e passività.

Il patrimonio sociale, cioè l'attivo patrimoniale, costituisce la garanzia principale o esclusiva dei creditori della società e può costituire garanzia principale o esclusiva .

Garanzia principale: se per le obbligazioni sociali rispondono anche i soci con il proprio patrimonio

Garanzia esclusiva: se si tratta di un tipo di società ove per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il proprio patrimonio.

Capitale Sociale

E' una entità numerica, è il valore in denaro dei conferimenti quale risulta dall'atto costitutivo. Rimane immutato se non si decide l'aumento o la riduzione.

Ha funzione vincolistica ed organizzativa .

Vincolistica: indica il valore delle attività patrimoniali che i soci si sono impegnati a non distrarre dall'attività per tutta la durata della società

Organizzativa: Il capitale sociale assolve anche una funzione organizzativa, è un termine di riferimento per capire se la società ha utili o perdite.

Le società di persone: La società semplice

È l'unico tipo di società non commerciale e può svolgere solo un'attività agricola. Ha una disciplina meno rigorosa rispetto agli altri tipi di società che costituisce però il modello generale di tutte le società di persone.

Le società di persone non sono soggette allo statuto dell'imprenditore commerciale:

- Non hanno l'obbligo di iscrizione nel registro generale delle imprese (se fatta ha la sola funzione di pubblicità notizia);
- Non hanno l'obbligo di tenuta delle scritture contabili;
- Non sono soggette al fallimento e alle altre procedure concorsuali.

Costituzione

Le società semplici si costituiscono per contratto, e non è richiesta una forma particolare. Se per il trasferimento di beni conferiti dai soci è prevista una forma essenziale la stessa forma è necessaria per il contratto sociale. Se una società semplice si forma verbalmente o tacitamente si ha una società di fatto.

Con il contratto sociale due o più persone dichiarano di volere esercitare in comune un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.

Gli elementi di un contratto sociale possono essere:

- Generalità dei soci;
- Oggetto sociale (tipo di società);
- Sede sociale;
- Conferimenti dei soci;
- Durata della società;
- Amministrazione e rappresentanza;
- Divisione di eventuali utili e perdite;
- Patto di non concorrenza;
- Rinvio a norme di legge

Le modifiche al contratto sociale possono essere fatte all'unanimità o, se previsto dal contratto, a maggioranza.

I rapporti tra i soci

L'obbligo di conferimento: stipulando il contratto sociale i soci hanno l'obbligo di conferire beni o servizi alla società. Se nell'atto costitutivo i conferimenti non sono determinati si presume che i soci conferiscano in parti uguali il necessario per raggiungere l'oggetto sociale.

Il conferimento può essere:

- Crediti: il socio deve garantire l'esistenza e la solvibilità del credito
- Denaro
- Beni: i beni possono essere in proprietà o in godimento o il conferimento in proprietà trasferisce i rischi sul bene alla società. Nel

conferimento in godimento il socio deve garantire la società secondo le disposizioni sulla locazione e i rischi sul bene rimangono al socio.

- Lavoro: un socio si impegna a svolgere un'attività non retribuita a favore della società e può essere escluso dalla società nel caso non sia in grado di svolgere l'attività.

Il diritto agli utili

Ogni socio ha il diritto di ricevere la sua parte degli utili. I soci possono prevedere con una clausola nel contratto sociale che una parte degli utili non venga distribuita o che sulla distribuzione decida la maggioranza dei soci.

Nel contratto sociale può essere stabilita la misura di partecipazione agli utili e alle perdite dei soci.

Tuttavia è nullo un contratto che esclude uno o più soci dalla partecipazione a utili e perdite.

Se nel contratto sociale non si stabilisce la misura di partecipazione dei soci a utili o perdite le parti dei soci si presumono proporzionali ai conferimenti o uguali se i conferimenti non sono determinati; la partecipazione del socio d'opera deve essere stabilita dal giudice secondo equità.

Il divieto di utilizzazione dei beni sociali

Il socio di una società semplice non può usare i beni sociali per fini personali o estranei alla società

a meno che non abbia il consenso dei soci.

L'amministrazione e la rappresentanza

Amministrazione: consiste nella direzione e nella gestione dell'attività economica per il cui esercizio in comune i soci hanno costituito la società.

Amministrazione disgiuntiva

L'amministrazione di una società spetta a tutti i soci disgiuntamente. Cioè ogni socio può:

- Compiere da solo qualsiasi atto di amministrazione;
- Opporsi a un'operazione che un altro socio vuole compiere prima che sia compiuta. In caso di opposizione di un socio a un'operazione decidono tutti i soci in base alla maggioranza economica. Se nel contratto sociale l'amministrazione è concessa solo ad alcuni soci, il veto può essere posto solo da un socio amministratore, ma per la decisione votano comunque tutti i soci.

Amministrazione congiuntiva: l'amministrazione è affidata a più soci insieme: ogni atto può essere compiuto solo con il consenso di tutti gli amministratori o con la maggioranza.

Amministrazione mista: l'amministrazione è affidata ai soci per alcuni atti disgiuntamente e per altri congiuntamente.

Nomina e revoca degli amministratori

La nomina degli amministratori può avvenire:

- Nell'atto costitutivo: in questo caso un amministratore può essere revocato solo per giusta causa e la revoca può essere richiesta da ciascun socio all'autorità giudiziaria
- Con un atto separato: in questo caso un amministratore può essere revocato secondo le norme sul mandato anche senza giusta causa, con il consenso di tutti i soci

Diritti e obblighi degli amministratori

Gli amministratori devono

- Svolgere le loro funzioni con la normale diligenza.
- Devono presentare ai soci il rendiconto dell'attività di amministrazione e gestione.
- Hanno diritto a un compenso.

Responsabilità degli amministratori

Se non adempie ai propri obblighi con diligenza un amministratore può essere revocato per giusta causa ed è responsabile per i danni che ha causato. La responsabilità è solidale e comprende anche la responsabilità indiretta per non aver controllato l'opera degli altri amministratori.

Poteri di controllo dei soci non amministratori

I soci non amministratori hanno:

- Diritto di informazione: possono chiedere notizie sullo svolgimento degli affari sociali e consultare i documenti;
- Diritto di rendiconto: gli amministratori devono presentare un documento contabile dal quale risultino utili o perdite
- Rappresentanza: consiste nel poter agire con i terzi in nome e per conto della società. La rappresentanza spetta disgiuntamente a ciascun socio amministratore, a meno che nell'atto costitutivo non sia concessa solo ad alcuni soci amministratori o siano previste forme di rappresentanza congiunta o mista. Limitazioni, modifica o revoca dei poteri di rappresentanza sono regolate dalle disposizioni generali sulla procura.

I rapporti con i terzi

La società semplice è considerata soggetto di diritto, per questo per le obbligazioni sociali è responsabile in primo luogo la società, poi i soci.

- La responsabilità della società riguarda sia le obbligazioni contrattuali che quelle extracontrattuali.
- La responsabilità dei soci è illimitata e solidale. Il contratto sociale può prevedere la limitazione della responsabilità o l'esclusione della solidarietà di un socio, ma questo patto non può mai riguardare i rappresentanti e deve essere a conoscenza dei terzi.

Nella società semplice il socio ha una responsabilità concorrente con quella della società, in quanto i creditori si possono rivolgere sia alla società che al socio, che però gode di un beneficio di escussione preventiva del patrimonio sociale, cioè può chiedere ai creditori di rivalersi prima sul patrimonio sociale indicando i beni su cui rivalersi.

Il creditore di un socio e la liquidazione della quota

I creditori di un socio possono far valere i loro diritti sugli utili spettanti al socio o, se i beni del socio sono insufficienti, chiedere la liquidazione della quota del socio.

Se un terzo è debitore della società e creditore di un socio, dovrà pagare il suo debito alla società e riscuotere il credito dal socio, in quanto il diritto esclude la compensazione.

Lo scioglimento della società

Cause di scioglimento:

- Scadenza termine finale
- Realizzazione oggetto sociale
- Volontà di tutti i soci
- Mancanza di pluralità dei soci

Quando si verifica una delle cause di scioglimento gli amministratori non possono più compiere operazioni e deve procedere alla liquidazione della società. Per prima cosa bisogna nominare i liquidatori, che poi devono redigere il bilancio, pagare i debiti e distribuire l'eventuale attivo residuo. Alla fine della liquidazione la società si estingue.

Lo scioglimento del rapporto di un socio

Le cause che in base alla legge possono produrre lo scioglimento del rapporto sociale di un singolo socio sono le seguenti:

- Morte
- Recesso
- Esclusione

La morte di un socio

In una società di persone la partecipazione di un socio ha un carattere strettamente personale. Per questo motivo la legge consente ai soci di decidere se accettare l'ingresso nella società di nuovi soci e, quindi, anche degli eredi di un socio defunto. Se il contratto sociale non dispone diversamente, quando il socio di una società semplice muore:

- Gli altri soci possono decidere di continuare la società tra loro e devono liquidare agli eredi la quota del socio defunto;
- Gli eredi non hanno diritto di subentrare al defunto nella società

Il recesso di un socio

Il recesso consiste nella dichiarazione di volontà da parte di un socio di non volere più fare parte di una società.

- Nelle società a tempo indeterminato un socio può recedere in qualsiasi momento e per qualsiasi causa, salvo preavviso di almeno tre mesi;
- Nelle società a tempo determinato un socio può recedere solo per le cause previste nel contratto sociale o per giusta causa

L'esclusione di un socio

L'esclusione di un socio da una società può essere facoltativa o di diritto.

- L'esclusione facoltativa può essere deliberata dagli altri soci quando ricorre una delle cause previste; espressamente dalla legge:
 - L'esistenza di gravi inadempienze alle obbligazioni stabilite dalla legge o dal contratto sociale
 - L'incapacità legale o una condanna penale di un socio;
 - L'incapacità sopravvenuta di prestare la propria attività lavorativa quando si tratta di un socio d'opera

L'esclusione di un socio deve essere deliberata dalla maggioranza numerica degli altri soci ed è efficace dopo 30 giorni dalla comunicazione al socio che è stato escluso; entro questo termine il socio può proporre un'opposizione al tribunale

- L'esclusione di diritto di un socio si produce automaticamente, in seguito alla dichiarazione di fallimento del socio oppure alla liquidazione della sua quota a favore di un creditore particolare.

La liquidazione della quota del socio uscente

Il socio receduto o escluso oppure gli eredi del socio defunto hanno diritto alla liquidazione della quota, cioè a una somma di denaro che rappresenta il valore della partecipazione alla società.

I soci che cessano di fare parte della società (e, nel caso di morte, i suoi eredi) rimangono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni anteriori al verificarsi della causa di scioglimento del loro rapporto sociale, che deve essere portato a conoscenza dei terzi.

Le società di persone: La società in nome collettivo

A differenza della società semplice, la società in nome collettivo (SNC) è una società commerciale, può essere utilizzata per l'esercizio di qualsiasi attività, di natura agricola o commerciale.

Quando viene esercitata attività di tipo commerciale, è necessaria l'iscrizione nel registro delle imprese. In caso questa procedura non avvenga, la condizione di regolarità della SNC viene a mancare.

Le SNC si dividono quindi in due tipologie, regolari ed irregolari:

- Regolari: la società svolge attività di tipo commerciale ed è regolarmente iscritta nel registro delle imprese. In questo caso viene regolata dagli articoli delle SNC .
- Irregolari: la società non è iscritta al registro delle imprese o non ha redatto l'atto costitutivo (si parla in questo caso di società di fatto), oppure la società ha redatto l'atto costitutivo, ma non l'ha registrato (siamo di fronte ad una SNC Irregolare) .

La disciplina della società

Per costituire una s.n.c. :

- L'atto costitutivo deve osservare specifici requisiti di forma e contenuto ed è soggetto al regime di pubblicità legale
- I soci devono avere la capacità richiesta dalla legge per l'esercizio di un'impresa commerciale.

La s.n.c. è sottoposta alle norme degli imprenditori commerciali, al fallimento e alle altre procedure concorsuali.

L'atto costitutivo

- Forma: una s.n.c. deve essere costituita con un atto pubblico o con una scrittura privata autenticata
- Contenuto:
 - Generalità dei soci
 - Ragione sociale (nome)
 - Nomina soci amministratori e rappresentanti
 - Sede sociale
 - Oggetto sociale (attività economica per cui si costituisce la società)
 - Valore dei conferimenti di ciascun socio
 - Prestazione dovuta dai soci d'opera
 - Criteri di ripartizione degli utili
 - Partecipazione a utili e perdite di ciascun socio
 - Durata società

Non vi sono norme che regolano l'invalidità del contratto costitutivo delle società di persone, valgono le cause di nullità ed annullabilità previste per i

contratti:

- Nullità: contratto contrario a norme imperative oggetto impossibile o illecito
- Annullabilità: incapacità delle parti, consenso viziato, per errore, dolo, violenza.

La pubblicità legale

Perché una s.n.c. diventi regolare gli amministratori devono depositare entro 30 giorni dalla costituzione l'atto costitutivo presso il registro delle imprese e richiedere l'iscrizione della società.

Con l'iscrizione una s.n.c. diventa regolare. L'iscrizione ha funzione di pubblicità dichiarativa. Nel registro delle imprese devono essere iscritti successivamente i principali fatti relativi alla società:

- Modificazioni dell'atto costitutivo: Il contratto di società può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci, se non convenuto diversamente .
- Nomina e revoca degli amministratori.
- Scioglimento della società e nomina dei liquidatori.

I rapporti tra i soci

In una s.n.c. tutti i soci senza eccezione rispondono per le obbligazioni sociali in modo solidale, per l'intero debito, e illimitato, con il loro patrimonio personale

Per quanto riguarda la spartizione degli utili, tutti i soci hanno diritto agli utili e partecipano alle perdite, la ripartizione può non essere proporzionale ai conferimenti. Il limite unico all'autonomia privata (limite valido per tutte le società lucrative) è il divieto del patto

leonino: *"è nullo il patto con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili e alle perdite"*.

Se il contratto non dispone nulla le parti spettanti ai soci in guadagni o perdite sono proporzionali ai conferimenti; se neppure il valore dei conferimenti è stato determinato, le parti si presumono uguali.

Se viene determinata la parte dei guadagni si presume uguale anche quella delle perdite.

Il documento ufficiale di accertamento di utili e perdite è il bilancio di esercizio. Per l'autofinanziamento delle società di persone (quindi la non distribuzione degli utili) è richiesta

l'unanimità dei consensi.

Come già detto, essendo la SNC una società di persone, i soci rispondono illimitatamente con il loro patrimonio personale per le obbligazioni sociali. Secondo il beneficio di escussione, i creditori sociali dovranno tentare di soddisfarsi prima sul patrimonio della società, poi in via sussidiaria su quello dei soci; i creditori personali del socio non possono aggredire direttamente il patrimonio delle società di persone.

Inoltre, in questa tipologia di società, i soci hanno il dovere di rispettare il principio del divieto di concorrenza. Secondo questo principio, *"il socio di una società in nome collettivo non può, senza il consenso da parte di tutti gli altri soci, esercitare in proprio conto o per conto di terzi un'attività concorrente con*

quella della società, o assumere la qualità di socio illimitatamente responsabile in una società concorrente”

Il socio può invece partecipare come socio limitatamente responsabile, in un'altra società concorrente.

Nell'eventualità che il socio non rispetti il divieto di concorrenza, esso è tenuto al risarcimento dei danni, e gli altri soci possono dedurre l'esclusione dalla SNC.

Questo divieto di concorrenza è volto in primo luogo ad impedire che il socio possa avvalersi del “know-how” acquisito all'interno della società allo scopo di trarne profitto personale in qualità di imprenditore o coimprenditore commerciale ed arrecare, così, un danno alla società. A questa ratio negativa, se ne affianca una positiva, il cosiddetto obbligo di collaborazione, vale a dire nell'obbligo indiretto e gravante su ciascuno dei soci di impiegare le proprie energie ed abilità nell'interesse comune.

L'amministrazione e la rappresentanza della società

L'amministrazione è l'attività di gestione della società, volta allo scopo della realizzazione dell'oggetto sociale

L'amministrazione di una società può essere disgiuntiva o congiuntiva. Se l'atto costitutivo non dispone diversamente, l'amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dagli altri.

Amministrazione Disgiuntiva: ciascun socio può intraprendere da solo tutte le operazioni che rientrano nell'oggetto sociale senza il consenso o il parere degli altri. Inoltre, i soci non amministratori possono esercitare il diritto di opposizione su un'operazione che altri soci intendono compiere, ma solo prima che questa venga effettivamente attuata.

In caso questa opposizione avvenga, decidono tutti i soci in base alla maggioranza economica, determinata in relazione alla loro quota di partecipazione agli utili. Si tratta quindi di una maggioranza per quote di interesse e non per teste: ha come vantaggi una maggiore rapidità di decisione, ma ha come effetto collaterale il rischio che pochi decidano all'insaputa di altri

Amministrazione Congiuntiva: deve essere espressamente convenuta dai soci nell'atto costitutivo. Richiede il consenso di tutti gli amministratori (o della maggioranza) per il compimento delle operazioni sociali. Quando vi è urgenza di evitare un danno alla società, è riconosciuto agli amministratori di agire individualmente.

I due tipi di amministrazioni, disgiuntiva e congiuntiva, possono essere combinate fra loro, dando vita all'amministrazione mista.

Fra le funzioni degli amministratori vi è anche quello della rappresentanza della società, ovvero il potere di agire con i terzi, cioè di compiere atti giuridici in nome e per conto della società.

Il potere di gestione differisce dal potere di rappresentanza: il primo riguarda l'amministrazione interna e la fase di decisione delle operazioni sociali, il secondo riguarda l'amministrazione esterna, ovvero la fase di attuazione con i terzi delle operazioni sociali.

In mancanza di diverse disposizioni dell'atto costitutivo la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore disgiuntamente o congiuntamente a seconda di che regime si è scelto. Gli amministratori con rappresentanza devono depositare la loro firma autografa nel registro delle imprese entro 15gg della notizia della nomina.

I soci amministratori possono essere nominati nell'atto costitutivo, o possono essere nominati dai soci con atto separato. Chiaramente, è possibile anche il procedimento della revoca dell'amministrazione ai soci.

Se avviene nei confronti dell'amministratore nominato nel contratto societario comporta una modifica di quest'ultimo; deve esser decisa dagli altri soci all'unanimità. Se non convenuto diversamente la revoca deve essere sempre fondata su giusta causa.

Se invece avviene nei confronti dell'amministratore nominato con atto separato è revocabile secondo le norme del mandato, e quindi anche se non ricorre giusta causa, salvo il diritto al risarcimento dei danni.

La revoca per giusta causa può essere chiesta giudizialmente da ciascun socio

Il ruolo di amministratore è fonte di diritti, obblighi, poteri, responsabilità diversi da quelli dei soci.

I diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato.

Essi hanno potere di informazione e controllo, hanno diritto ad avere notizie sugli affari sociali, di consultare scritture contabili e documenti e di ottenere il rendiconto ogni anno.

All'amministratore spetta il poter di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale, restano esclusi solo gli atti che modificano il contratto sociale.

L'amministratore ha inoltre il dovere di:

- tenere le scritture contabili e redigere i bilanci
- iscrizione del registro imprese
- sono solidamente responsabili verso la società con obbligo di risarcire i danni arrecati
- sono responsabili anche verso i soci per i danni arrecati in via diretta e immediata

Il ruolo dell'amministratore si presume oneroso, e quindi i soci amministratori percepiscono un compenso.

Qualora si voglia un amministratore estraneo alla società, è possibile effettuare questa scelta: il legislatore nega la possibilità di un amministratore estraneo per la società in accomandita semplice, ma per la SNC è ammissibile, tutti i soci sono sempre responsabili personalmente verso i creditori sociali.

L'amministrazione esterno gestisce sempre l'impresa nell'interesse dai soci. È revocabile ad nutum e, anche se designato nell'atto costitutivo, deve rispettare le direttive dei soci, quali mantengono il potere di direzione.

L'autonomia patrimoniale della società

La s.n.c. ha una autonomia patrimoniale imperfetta ma c'è una separazione più marcata tra il patrimonio del socio e quello della società rispetto alla s.s.

- La responsabilità dei soci è sussidiaria, cioè i creditori sociali si devono rivalere prima sul patrimonio della società, cioè i soci godono del diritto di escussione preventiva
- Il creditore di un socio non può chiedere la liquidazione della quota di un socio fino a quando dura la società ma si può opporre alla proroga della società

Il capitale sociale

Il capitale sociale è costituito dal valore in denaro dei conferimenti eseguiti o promessi dai soci a favore della società.

Il capitale sociale è soggetto alla pubblicità legale e rappresenta una garanzia fondamentale per i creditori della società.

In caso di riduzione del capitale sociale la deliberazione può essere eseguita solamente dopo tre mesi dall'iscrizione nel registro delle imprese e a condizione che, entro questo termine, nessun creditore sociale abbia presentato un'opposizione.

Per evitare che la società proceda indirettamente a restituire i conferimenti ai propri soci, la legge stabilisce che:

- Non si possono distribuire utili fittizi;
- Se si è verificata una perdita del capitale sociale non si possono distribuire utili fino a quando il capitale non sia stato reintegrato

Il recesso di un socio di una SNC

A seconda che la società sia a tempo indeterminato o determinato, cambiano le modalità di recesso di un socio:

- società a tempo indeterminato: ogni socio può recedere liberamente, con un preavviso di almeno 3 mesi .
- società a tempo determinato: un socio può recedere dalla società solo se tutti gli altri contraenti approvano la sua scelta

L'esclusione di un socio di una SNC

L'esclusione di un socio può essere di diritto o facoltativa: di diritto: qualora il socio sia fallito, o il socio cui il creditore abbia ottenuto la liquidazione della quota facoltativa: per gravi inadempienze degli obblighi che derivano dalla legge o dal contratto sociale, per violazione degli obblighi di collaborazione, comportamento ostruzionistico del socio, impossibilità di esecuzione del conferimento per causa non imputabile al socio (perimento o inidoneità della cosa)

Il procedimento per l'esclusione di un socio, viene calcolata per teste, a maggioranza dei soci. La delibera dev'essere comunicata entro 30 giorni, e deve esserci la possibilità di percorrere opposizione.

In caso di società con 2 soci, l'esclusione è pronunciata dal tribunale su istanza di uno dei 2, in questo caso l'atto costitutivo può prevedere la clausola arbitrale, la quota dev'essere liquidata entro 6 mesi dallo scioglimento, e dev'essere calcolata in base alla situazione patrimoniale della società nel momento dello scioglimento del rapporto .

Scioglimento, Liquidazione ed Estinzione di una SNC

Come per le società semplici, una SNC può sciogliersi per una delle seguenti cause indicate tassativamente dalla legge:

- scadenza del termine finale indicato nell'atto costitutivo della società, salvo comune accordo di proroga temporale ;
- realizzazione dell'oggetto sociale, o la sopravvenuta impossibilità di realizzazione dell'oggetto sociale ;
- la volontà di tutti i soci ;

- la mancanza della pluralità dei soci ;
- altre cause previste eventualmente nel contratto sociale

Dal momento in cui una di queste cause di scioglimento si verifica, gli amministratori non possono più compiere nuove operazioni, ma conservano solamente il potere di amministrazione per gli affari urgenti, diretti a conservare il patrimonio sociale o ad evitare un danno alla società, nell'attesa della nomina dei liquidatori, che possono essere membri della società o anche professionisti esterni. La loro nomina è soggetta a pubblicità legale .

La liquidazione è il procedimento tramite il quale si svolgono gli atti diretti a liquidare il patrimonio sociale allo scopo di pagare i creditori della società, e di ripartire l'eventuale utile residuo tra i soci.

Quando hanno terminato la liquidazione i liquidatori devono redigere il bilancio finale di liquidazione, con l'indicazione delle operazioni che hanno compiuto, e il piano di riparto tra i soci dell'eventuale attivo che residua dopo il pagamento dei creditori sociali.

Una volta compiuti i processi di liquidazione, i liquidatori devono richiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese. Dopo un anno dalla cancellazione avviene automaticamente l'estinzione della società, cioè la sua cessazione come autonomo soggetto di diritto. Devono inoltre depositare i libri contabili ai soci, per essere conservati per 10 anni.

Una volta avvenuta la cancellazione della società, i creditori non ancora rimborsati possono far valere il loro diritto di rimborso sui singoli soci .

La società in nome collettivo irregolare

Una s.n.c. è una società irregolare quando non è stata iscritta nel registro generale delle imprese.

Disciplina nei confronti dei terzi: nei confronti dei terzi una s.n.c. irregolare, ferma restando la responsabilità solidale e illimitata di tutti i soci per le obbligazioni sociali, è disciplinata dalle norme sulla società semplice. Ciò comporta che:

- I creditori sociali non hanno l'obbligo di agire preventivamente sul patrimonio della società, ma sono i soci che hanno l'onere di indicare i beni sociali sui quali i creditori si possano soddisfare agevolmente;
- Il creditore di un socio può chiedere in qualsiasi momento la liquidazione della quota del debitore;
- Si presume che i soci che agiscono in nome e per conto della società ne abbiano la rappresentanza e le eventuali limitazioni di poteri di rappresentanza non sono opponibili ai terzi.

Regolarizzazione della società

Una società irregolare può essere regolarizzata successivamente mediante l'iscrizione nel registro delle imprese.

Può anche accadere che una società regolare diventi in seguito una società irregolare se, alla scadenza del termine stabilito nell'atto costitutivo, i soci continuano di fatto l'esercizio in comune dell'attività sociale e, in questo modo, prorogano tacitamente la società.

le società di persone: La società in accomandita semplice

La società in accomandita semplice (SAS) presenta una sostanziale differenza tra le società di persone che finora sono state prese in considerazione: distingue al suo interno due categorie di soci, i soci accomandatari ed i soci accomandanti:

- soci accomandatari: responsabili illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali
- soci accomandanti: responsabili per i debiti della società solo per i limiti della loro quota

I soci accomandatari hanno gli stessi diritti e gli stessi obblighi dei soci in una società di nome collettivo SNC, mentre i soci accomandanti hanno una posizione analoga a quella dei soci in una società di capitali.

Possiamo quindi dire che la società in accomandita è una società a responsabilità mista.

I soci accomandatari hanno:

- Il divieto di concorrenza.
- Una responsabilità sussidiaria, in quanto godono del diritto di escussione preventiva del patrimonio sociale nei confronti dei creditori sociali.

In una s.a.s. prevalgono gli elementi caratteristici di una società di persone in quanto:

- Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni.
- La società è disciplinata con rinvio alle norme in materia di società in nome collettivo.

La s.a.s. ha un'autonomia patrimoniale imperfetta. In realtà l'autonomia patrimoniale è imperfetta nei confronti dei soci accomandatari e perfetta per i soci accomandanti.

La costituzione della società

L'atto costitutivo di una s.a.s. deve avere la stessa forma e il medesimo contenuto previsti per una s.n.c. con l'aggiunta dell'indicazione dei soci accomandatari e dei soci accomandanti.

Nell'atto costitutivo, che è soggetto all'iscrizione nel registro delle imprese, deve essere indicata anche la ragione sociale che deve contenere il nome di uno o più soci accomandatari seguito dall'indicazione di s.a.s.. Se la ragione sociale di una s.a.s. è formata dal nome di un socio accomandante, i terzi possono ritenere in buona fede di essere garantiti dal suo patrimonio personale. Pertanto il socio diventa illimitatamente e solidalmente responsabile per le obbligazioni sociali.

Il trasferimento delle partecipazioni sociali cambia a seconda della tipologia di socio: per i soci accomandatari si utilizza la stessa disciplina delle società a

nome collettivo, i soci accomandanti, invece, hanno la quota che è direttamente trasferibile per causa morte, senza necessità del consenso degli altri soci. In caso di trasferimento tra vivi, ci vuole il consenso dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, salvo diverse disposizioni dell'atto costitutivo.

L'amministrazione di una SAS

L'amministrazione di una s.a.s. può essere attribuita soltanto ai soci accomandatari.

L'amministrazione spetta disgiuntamente a tutti i soci accomandatari, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.

La nomina e la revoca degli amministratori, quando sono contenute in un atto separato dall'atto costitutivo, richiedono il consenso di tutti i soci accomandatari e di tanti soci accomandanti che rappresentino la maggioranza del capitale da essi sottoscritto.

Per la revoca, questo criterio vale solo se la nomina è avvenuta con atto separato. In caso sia avvenuta con contratto sociale, essa può avvenire esclusivamente all'unanimità, e solo in sussistenza di una giusta causa .

Divieto di ingerenza dei soci accomandanti: gli accomandanti sono esclusi per legge dall'amministrazione; i soci accomandanti che violano il divieto di ingerenza assumono una responsabilità illimitata e solidale per tutte le obbligazioni sociali e gli altri soci possono deliberarne l'esclusione per giusta causa.

Attività del socio accomandante: il socio accomandante può:

- Trattare o concludere singoli affari con i terzi in base a una procura speciale, agendo come rappresentante e seguendo le direttive degli amministratori;
- Svolgere un'attività lavorativa alle dipendenze della società e sotto la direzione degli amministratori;
- Dare pareri o autorizzazioni relativamente a una o più operazioni determinate e compiere atti di ispezione o di sorveglianza;
- Poteri di controllo del socio accomandante: i soci accomandanti possono controllare l'operato degli amministratori e il loro potere di controllo non può essere escluso o derogato dall'atto costitutivo. In particolare essi hanno il diritto di:
 - Ricevere ogni anno dagli amministratori il bilancio della società, dal quale risultano utili o perdite;
 - Consultare i libri e gli altri documenti contabili della società allo scopo di verificare l'esattezza dei dati che sono contenuti nel bilancio
 - Diritto agli utili: i soci accomandanti non sono obbligati a restituire alla società gli eventuali utili fittizi che abbiano riscosso in buona fede e in base a un bilancio regolarmente approvato dagli amministratori.

Modificazioni dell'atto costitutivo: i soci accomandanti sono esclusi dall'amministrazione, ma concorrono con i soci accomandatari alla formazione di tutte le altre decisioni riguardanti la società; ad esempio, le modificazioni dell'atto costitutivo della società devono essere approvate all'unanimità da tutti i soci.

Il socio accomandante non può agire verso terzi come procuratore o instigatore: in caso violi questi principi, si espone alla responsabilità illimitata per tutte le obbligazioni sociali, presenti, future e passate. L'accomandante che viola può essere inoltre escluso a maggioranza dai soci.

Lo scioglimento della società

Una s.a.s. si scioglie per le cause previste per la s.s. e in più, se esercita un'attività commerciale, in seguito alla sua dichiarazione di fallimento in caso di insolvenza.

Mancanza dei soci: la società si scioglie se rimangono soltanto soci accomandanti o soci accomandatari ed entro sei mesi non entrano a fare parte della società, rispettivamente, uno o più soci accomandatari oppure uno o più soci accomandanti.

Amministratore provvisorio: quando vengono a mancare tutti i soci accomandatari i soci accomandanti possono nominare un amministratore provvisorio, per il periodo massimo di sei mesi, che può compiere soltanto gli atti di ordinaria amministrazione e non assume la qualità di socio accomandatario.

La società in accomandita semplice irregolare

L'atto costitutivo di una s.a.s. è soggetto all'iscrizione nel registro generale delle imprese; in mancanza di tale iscrizione la s.a.s. è una società irregolare e, ferma restando la responsabilità limitata dei soci accomandanti a condizione che non abbiano partecipato alle operazioni sociali, è disciplinata dalle norme in materia di s.n.c. irregolare. In particolare:

- Nei rapporti esterni tra la società e i terzi si applicano le norme sulla società semplice
- Si presume che i soci che agiscono per la società ne abbiano la rappresentanza, e gli eventuali patti o accordi che attribuiscono la rappresentanza soltanto ad alcuni soci non sono opponibili ai terzi se non si prova che i terzi stessi ne erano a conoscenza

Una s.a.s. dunque, anche quando è irregolare, conserva la presenza di due categorie di soci. A tal fine è sufficiente che nei rapporti esterni venga impiegata la denominazione s.a.s., in modo di avvisare i terzi che non tutti i soci rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali.

Ne consegue che una s.a.s. irregolare non può mai essere una società di fatto in quanto presuppone l'esistenza di un atto costitutivo dal quale devono risultare i soci accomandanti e quelli accomandatari.

le società di capitali: La società a responsabilità limitata

Essendo le società a responsabilità limitata una tipologia di società di capitali, e non più di persone, la responsabilità dei soci, come si può intuire dalla classificazione stessa della società, è limitata.

Con l'iscrizione di una SRL nel registro delle imprese, questa nasce come persona giuridica, dando immediatamente vita ad una separazione perfetta tra il patrimonio sociale e quello dei singoli soci membri, che rispondono delle obbligazioni sociali esclusivamente nei limiti della quota conferita.

A differenza di una SPA in una SRL non ci sono azioni, ma quote.

Il capitale minimo iniziale è di 10.000 euro;

Le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni;

Atto costitutivo

L'atto costitutivo di una s.r.l., che può essere formata mediante un contratto o anche mediante un atto unilaterale, deve essere stipulato nella forma di atto pubblico. Il contenuto deve comprendere:

- Le generalità dei soci;
- La denominazione sociale con l'indicazione di "s.r.l.";
- La sede sociale;
- L'oggetto sociale;
- Il capitale sociale (minimo 10.000€);
- Le regole di riparto dell'utile;
- La durata della società;
- I conferimenti di ciascun socio;
- La quota di partecipazione di ciascun socio;
- Le norme relative al funzionamento della società;
- Gli amministratori;
- Le spese di costituzione della società;

Procedimento di costituzione

Il procedimento di costituzione si articola nelle seguenti fasi:

La stipulazione dell'atto costitutivo

Il deposito dell'atto costitutivo

L'iscrizione nel registro delle imprese

L'atto costitutivo può inoltre limitare la trasferibilità o addirittura escluderla. In caso di presenza della clausola di gradimento, per potere trasferire la propria quota a terzi, è necessario il gradimento degli altri soci; la clausola di prelazione, invece, impone al socio che intende cedere la propria partecipazione di offrirla prima agli altri soci

La stipulazione dell'atto costitutivo

Nella stipulazione dell'atto costitutivo i soci dichiarano davanti a un notaio di volere costituire la società a responsabilità limitata e ne sottoscrivono il capitale.

Il deposito dell'atto costitutivo: l'atto costitutivo deve essere depositato entro venti giorni presso l'ufficio del registro delle imprese. Il deposito deve essere effettuato a cura del notaio che ha ricevuto l'atto o dagli amministratori.

L'iscrizione nel registro delle imprese

Al momento del deposito dell'atto costitutivo deve essere richiesta l'iscrizione nel registro delle imprese. Prima di procedere all'iscrizione l'ufficio deve verificare che l'atto costitutivo abbia i requisiti di forma e di sostanza richiesti dalla legge.

Efficacia costitutiva dell'iscrizione: per una s.r.l. la pubblicità legale ha un'efficacia costitutiva in quanto la società acquista la personalità giuridica soltanto con l'iscrizione nel registro delle imprese.

Nullità della società

Se l'atto costitutivo presenta alcuni vizi indicati dalla legge, qualunque interessato può chiedere al tribunale di dichiarare la nullità della società. Una s.r.l. è nulla solamente nei seguenti casi:

- Mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico
- Illiceità dell'oggetto sociale
- Mancanza nell'atto costitutivo di qualsiasi indicazione relativa ad alcuni elementi essenziali della società

La nullità non ha efficacia retroattiva:

- Gli atti compiuti rimangono efficaci
- I soci non sono liberi dall'obbligo di conferimento

La nullità della società è sanabile da parte dei soci.

I conferimenti e le quote di partecipazione

Il valore complessivo dei conferimenti dei soci non può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Oggetto dei conferimenti: possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica. Se nell'atto costitutivo non è stabilito diversamente il conferimento deve farsi in denaro.

Versamenti e garanzie: al momento della costituzione deve essere versato almeno il 25% dei conferimenti in denaro presso una banca.

Conferimento d'opera o di servizi: anche in una s.r.l. è ammissibile la figura del socio d'opera. In tale caso il socio d'opera deve fornire una polizza assicurativa o una fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti per un ammontare equivalente al valore del conferimento.

Conferimento di beni in natura o di crediti: il conferimento può avere come oggetto anche dei beni in natura in proprietà o godimento o dei crediti. In tale caso i conferimenti devono essere effettuati integralmente al momento della

costituzione della società e devono essere accompagnati da una relazione giurata di stima del loro valore.

Partecipazione sociale: la partecipazione è proporzionale al valore del conferimento e i diritti sociali attribuiti a ciascun socio sono proporzionali alla partecipazione posseduta nella società.

Trasferimento della partecipazione: la partecipazione in una s.r.l. è liberamente trasmissibile per atto tra vivi o a causa di morte, a meno che l'atto costitutivo non disponga diversamente.

Il recesso e l'esclusione dei soci

Recesso di un socio: il recesso di un socio da una s.r.l. è disciplinato in modo diverso a seconda che la società sia a tempo determinato o a tempo indeterminato.

- Società a tempo determinato: un socio può recedere soltanto per le cause stabilite inderogabilmente dalla legge o per le altre cause indicate nell'atto costitutivo. La legge riconosce il diritto di recesso al socio che non ha consentito a una decisione di particolare importanza o al compimento di operazioni che trasformano in modo fondamentale la sua partecipazione alla società.
- Società a tempo indeterminato: il socio può decidere di recedere in qualsiasi momento dalla società dando un preavviso di almeno sei mesi.

Rimborso della partecipazione: il socio che recede da una s.r.l. ha diritto di ottenere entro sei mesi il rimborso della partecipazione alla società, cioè una parte del valore di mercato del patrimonio sociale netto al momento della dichiarazione di recesso dalla società.

La liquidazione della quota di partecipazione a favore del socio recedente può avvenire mediante l'acquisto della partecipazione da parte degli altri soci o di un terzo oppure mediante il riscatto della partecipazione da parte della società con l'utilizzo di riserve disponibili; qualora ciò non sia possibile, il rimborso può avvenire procedendo alla riduzione del capitale sociale oppure allo scioglimento della società e alla successiva liquidazione dell'intero patrimonio sociale.

Esclusione di un socio

L'atto costitutivo di una s.r.l. può prevedere alcune ipotesi di esclusione di un socio per giusta causa. Anche in questo caso è necessario procedere al rimborso della partecipazione del socio uscente, ma la liquidazione a favore del socio escluso non può essere effettuata mediante la riduzione del capitale sociale.

L'amministrazione e i controlli

Per quanto riguarda l'amministrazione societaria, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, l'amministrazione di una SRL spetta ad uno o più soci, che devono essere nominati con decisione dei soci. In caso vi sia un unico socio amministratore, si parla di amministratore unico, in caso di una pluralità di soci amministratori, si parla di consiglio di amministrazione, che delibera a maggioranza.

La legge riconosce agli amministratori di una SRL un potere generale di rappresentanza della società, ovvero il potere di compiere qualsiasi atto giuridico

in suo nome e per suo conto.

Gli amministratori di una SRL sono responsabili solidamente, insieme al socio o ai soci non amministratori che hanno approvato o acconsentito di fatto al compimento dei comportamenti dannosi, ed illimitatamente in due casi:

- verso la società, per i danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri stabiliti dalla legge o dall'atto costitutivo ;
- verso i singoli soci e verso i terzi, per i danni causati direttamente da loro atti dolosi o colposi

In caso che un amministratore riesca a dimostrare la sua mancanza di colpa, e faccia risultare per iscritto che al momento della decisione da parte del consiglio di amministrazione riguardo ad una politica dannosa per la società, lui ne era contrario, non è più responsabile per i danni causati alla società.

Conflitto di interessi

L'amministratore di una s.r.l. può trovarsi in conflitto di interessi con la società, quando abbia per conto proprio o di terzi un interesse in contrasto con quello della società o degli altri soci.

Al riguardo è necessario distinguere due situazioni:

- Quando il conflitto di interessi riguarda un contratto che è stato concluso da un rappresentante in nome e per conto della società, la società può chiedere l'annullamento del contratto;
- Quando il conflitto di interessi riguarda una decisione del consiglio di amministrazione, gli amministratori e il collegio sindacale o il revisore possono presentare entro tre mesi una impugnazione contro la decisione

Responsabilità degli amministratori

Gli amministratori di una s.r.l. sono responsabili solidalmente, insieme al socio o ai soci non amministratori che hanno approvato o comunque che hanno consentito di fatto il compimento dei comportamenti dannosi, e illimitatamente:

- Verso la società, per i danni derivanti dall'inosservanza dei loro doveri;
- Verso i singoli soci e verso i terzi, per i danni causati direttamente dai loro atti dolosi o colposi;

Controllo dei soci

I soci non amministratori hanno individualmente il diritto di:

- Avere informazioni dagli amministratori sugli affari della società;
- Consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione;

Controllo dei conti

Per quanto riguarda il controllo contabile, di regola in una s.r.l. la nomina del collegio sindacale o di un revisore dei conti è facoltativa.

Negli ultimi anni si è cercato di porre enfasi sulla separazione tra controllo sull'amministratore e controllo contabile, per cercare di avvicinare il sistema italiano a quello degli altri paesi europei: a questo scopo, il controllo contabile è stato affidato, a seconda che la società faccia ricorso al mercato dei capitali di rischio e che sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, al revisore dei

conti o al collegio sindacale:

- Se la società fa ricorso al mercato dei capitali di rischio, il controllo contabile spetta ad una società di revisione che, senza l'obbligo di iscrizione all'albo delle società di revisione tenute dalla CONSOB, è disciplinata dalla normativa sulle società quotate, soggetta alla vigilanza della CONSOB.
- Se la società non fa ricorso al mercato di capitali di rischio, ed è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il controllo contabile è affidato ad un revisore contabile.
- Se la società non fa ricorso al mercato di capitale di rischio e non è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, lo statuto può delegare il controllo contabile al collegio sindacale.

Il revisore, o la società di revisione, deve:

- verificare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione delle scritture contabili dei fatti di gestione ;
- verificare la corrispondenza del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e la loro conformità alle norme che li disciplinano ;
- esprimere per mezzo di una relazione un giudizio sul bilancio.

Il collegio sindacale è composto da 3 a 5 membri, soci o non soci, più 2 sindaci supplenti. Il presidente è nominato dall'assemblea, ed i primi sindaci vengono nominati dall'atto costitutivo. Di questi membri, almeno un sindaco e un supplente devono essere tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili presso il ministero della giustizia. Gli altri membri devono essere scelti tra gli iscritti agli albi professionali. I membri del collegio sindacale restano in carica 3 anni e non possono essere revocati se non per giusta causa.

Libri sociali obbligatori

Una s.r.l. è obbligata a tenere le scritture contabili obbligatorie per gli imprenditori commerciali e i seguenti libri sociali:

- Il libro dei soci;
- Il libro delle decisioni dei soci;
- Il libro delle decisioni degli amministratori;
- Il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore

Bilancio

La redazione del bilancio di esercizio di una s.r.l. deve essere effettuata rispettando le disposizioni riguardanti il bilancio della s.p.a.; in particolare:

- Gli amministratori devono presentare il bilancio ai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- Il bilancio è soggetto alla approvazione dei soci che decidono anche in merito alla eventuale distribuzione degli utili
 - Entro 30 giorni dalla approvazione gli amministratori devono procedere al deposito di una copia del bilancio presso l'ufficio del registro delle imprese.
- Distribuzione degli utili
 - Divieto di distribuzione degli utili fittizi
 - Divieto di distribuzione dei utili in caso di perdite

Le decisioni dei soci

In una s.r.l. la competenza dei soci comprende:

- Le materie riservate dall'atto costitutivo alla decisione dei soci
- Gli altri argomenti sottoposti all'approvazione dei soci dagli amministratori o da tanti soci che rappresentino un terzo del capitale sociale

Inoltre la legge riserva alla decisione dei soci:

- L'approvazione del bilancio e la distribuzione di utili
- La nomina degli amministratori
- L'eventuale nomina del collegio sindacale o del revisore contabile
- Le modificazioni dell'atto costitutivo
- La decisione di effettuare delle operazioni che modificano in modo sostanziale l'oggetto sociale o che modificano in modo rilevante i diritti dei soci

Modalità delle decisioni dei soci

Le decisioni non richiedono sempre il metodo assembleare in quanto l'atto costitutivo può prevedere che le deliberazioni vengano adottate in modo più semplificato (consultazione scritta, o con il consenso scritto dei soci). Una deliberazione assembleare è sempre necessaria quando la decisione riguarda una modificazione dell'atto costitutivo o il compimento di operazioni che modificano in modo sostanziale l'oggetto sociale o i diritti dei soci.

Di regola il voto di ciascun socio ha un valore proporzionale alla partecipazione nella società. Il socio di una s.r.l. può farsi rappresentare da un'altra persona nell'assemblea.

Le modalità di convocazione dei soci devono garantire a tutti un'informazione tempestiva sull'assemblea e sulle questioni da trattare.

L'assemblea è costituita regolarmente con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale presente in aula.

Invalidità delle decisioni dei soci

Le decisioni dei soci possono essere valide o invalide e le decisioni invalide possono essere nulle o annullabili.

Una decisione è nulla quando:

- ha un oggetto impossibile o illecito;
- è stata adottata dai soci in assenza assoluta di informazione.

Le decisioni nulle sono impugnabili da qualunque interessato entro tre anni dalla data della loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

Una decisione è annullabile quando:

- È in contrasto con la legge o con l'atto costitutivo
- È stata adottata con voto determinante di uno o più soci in conflitto di interessi con la società e può causare un danno alla società

Le decisioni annullabili sono impugnabili solo dai soci che non hanno consentito alla decisione, da uno o più amministratori e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla data della loro trascrizione.

Le modificazioni dell'atto costitutivo e le variazioni del capitale sociale

Le modificazioni dell'atto costitutivo sono di competenza dell'assemblea dei soci e possono essere adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno metà del capitale sociale; le deliberazioni relative devono essere verbalizzate da un notaio e sono soggette alla pubblicità legale.

Variazioni del capitale sociale: costituiscono delle modificazioni dell'atto costitutivo anche le variazioni del capitale sociale.

Aumento del capitale: può essere a pagamento o gratuito.

- Aumento a pagamento del capitale sociale: viene effettuato mediante nuovi conferimenti o apporti da parte dei soci.
- Aumento gratuito del capitale sociale: viene attuato attraverso il passaggio di riserve a capitale e non comporta alcuna modificazione della quota di partecipazione dei soci alla società.

Riduzione del capitale: può essere volontaria o obbligatoria.

- Riduzione volontaria del capitale sociale: può essere effettuata mediante il rimborso delle quote già versate o mediante la liberazione dall'obbligo di effettuare i versamenti ancora dovuti.
- Riduzione obbligatoria del capitale sociale: deve essere deliberata dai soci nel caso di perdite della società che producano una diminuzione del capitale sociale superiore a un terzo o una diminuzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale

le società di capitali: La società per azioni

“La società per azioni è la società di capitali nella quale per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società con il suo patrimonio, e in cui la partecipazione dei soci è rappresentata da azioni.”

Caratteristiche essenziali:

- Limitazione del rischio: i soci hanno il beneficio della responsabilità limitata
- Raccolta del risparmio: le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni, cioè da titoli di credito che incorporano i diritti derivanti dalla qualità di socio

La disciplina legale è diretta a contemperare gli interessi dei diversi soggetti coinvolti dalla sua attività. Tali soggetti sono:

- I creditori, cioè coloro che concedono credito alla società e possono fare affidamento solo sul patrimonio sociale;
- I soci, e in particolare i piccoli azionisti che devono essere garantiti contro possibili abusi da parte dei grandi gruppi economico-finanziari;
- La collettività nel suo complesso, quando si tratta di società per azioni di grandi dimensioni che può causare gravi distorsioni del mercato finanziario o scompensi dell'intero sistema economico.

La costituzione

Il procedimento che si deve seguire per potere costituire una s.p.a. si articola nelle seguenti fasi:

- La stipulazione dell'atto costitutivo
- L'adempimento delle altre condizioni richieste dalla legge
- Il deposito dell'atto costitutivo
- L'iscrizione nel registro delle imprese

La stipulazione dell'atto costitutivo

Con l'atto costitutivo i soci dichiarano di volere costituire la società. Una s.p.a. può essere costituita per contratto o con un atto unilaterale. La stipulazione dell'atto costitutivo può avvenire in modo simultaneo o mediante una sottoscrizione pubblica.

Costituzione simultanea: i soci dichiarano davanti a un notaio di volere costituire la s.p.a. e sottoscrivono il capitale

Costituzione mediante pubblica sottoscrizione: richiede formalità molto rigorose ed è poco usata. Si svolge in questo modo:

- I promotori elaborano presso un notaio un programma e lo rendono pubblico
- Gli interessati sottoscrivono il capitale
- I promotori convocano l'assemblea dei sottoscrittori che stipula l'atto costitutivo

Forma e contenuto dell'atto costitutivo

L'atto costitutivo deve avere, a pena di nullità, la forma di atto pubblico, e deve contenere i seguenti elementi:

- generalità dei soci e degli eventuali promotori (in caso di sottoscrizione pubblica), con il numero delle azioni assegnate a ciascun socio ;
- denominazione sociale, che deve obbligatoriamente contenere l'indicazione di SPA ;
- il comune in cui sono poste la sede sociale e le eventuali sedi secondarie ;
- l'attività economica che costituisce l'oggetto sociale ;
- il capitale sottoscritto, che rappresenta il valore dei conferimenti che i soci si sono impegnati ad effettuare a favore della società, che non può essere inferiore a 120.000 €, ed il capitale versato, ovvero la somma dei conferimenti già effettuati ;
- il numero delle azioni e l'eventuale valore nominale ;
- il valore attribuito ai beni conferiti in natura ;
- le regole secondo le quali gli utili devono essere ripartiti tra i soci ;
- eventuali benefici riconosciuti ai promotori e/o soci fondatori ;
- sistema di amministrazione adottato dai soci ;
- numero degli amministratori, con indicazione di poteri e generalità, e componenti del collegio sindacale ;
- l'eventuale durata della società ;
- l'importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società .

Condizioni preliminari

Devono essere inoltre rispettate le seguenti condizioni preliminari:

- l'integrale sottoscrizione del capitale sociale, dato che il valore complessivo dei conferimenti che i soci si impegnano ad effettuare deve corrispondere al capitale indicato nell'atto costitutivo della società ;
- il versamento presso una banca di almeno il 25% dei conferimenti in denaro, o di tutto l'ammontare di questi, in caso di società unipersonale ;
- il rilascio delle autorizzazioni amministrative .

Dopo la stipulazione dell'atto costitutivo, questo dev'essere depositato entro 20 giorni, presso l'ufficio del registro delle imprese, che verifica che l'atto costitutivo abbia i requisiti di forma, ovvero redatto sotto forma di atto pubblico, e di sostanza, ovvero che contenga gli elementi essenziali, e che siano stati rispettati gli adempimenti preliminari per la costituzione della società.

Verificato tutto questo, la SPA acquista personalità giuridica tramite l'iscrizione nel registro delle imprese

In mancanza o prima dell'iscrizione una s.p.a. è inesistente e quindi:

- Per le obbligazioni derivanti da operazioni compiute in nome e per conto della società rispondono personalmente, cioè illimitatamente e solidalmente, sia coloro che hanno agito con i terzi sia il socio o i soci che hanno deciso, consentito o autorizzato l'operazione
- Le eventuali azioni emesse prima della costituzione della società sono giuridicamente nulle

Iscrizione degli atti societari

L'iscrizione nel registro delle imprese è prescritta anche per gli atti societari più importanti ma, in questo caso, la pubblicità ha soltanto un'efficacia dichiarativa.

Efficacia dell'iscrizione degli atti societari: per le operazioni compiute entro quindici giorni dall'iscrizione o dal deposito presso il registro delle imprese gli atti pubblicati non sono opponibili ai terzi che provino di essere stati senza colpa nell'impossibilità di averne conoscenza.

La nullità di una SPA

Le cause che determinano la nullità di una società per azioni dopo l'iscrizione nel registro delle imprese sono:

- mancata stipulazione dell'atto costitutivo nella forma dell'atto pubblico ;
- illiceità dell'oggetto sociale ;
- mancanza, nell'atto costitutivo o nello statuto, di qualsiasi indicazione relativa ad alcuni elementi essenziali della società (denominazione, conferimenti dei soci, ammontare del capitale sottoscritto e versato, oggetto sociale)

La nullità di una società può essere sanata, se la causa che ne ha causato la nullità viene sanata.

Irretroattività

L'eventuale nullità di una società per azioni non ha un'efficacia retroattiva, infatti:

- Gli atti che sono stati compiuti in nome della società, dopo l'iscrizione nel registro delle imprese e fino alla dichiarazione di nullità, rimangono efficaci;
- I soci non sono liberati dall'obbligo di eseguire i conferimenti promessi nell'atto costitutivo della società e non ancora effettuati fino a quando gli eventuali creditori della società non sono stati soddisfatti integralmente.

Le modificazioni dello statuto

Le modificazioni dello statuto richiedono una deliberazione dell'assemblea straordinaria, che è soggetta entro trenta giorni al deposito e all'iscrizione nel registro delle imprese.

Modificabilità e maggioranza: l'assemblea di una s.p.a. delibera sempre a maggioranza e quindi, lo statuto della società può essere modificato anche senza o contro la volontà di alcuni soci.

Diritto di recesso: in alcuni casi, il socio o i soci di minoranza in disaccordo con le modificazioni del contratto sociale possono esercitare il diritto di recesso da una s.p.a., cioè dichiarare di volere cessare di farne parte e ottenere dalla società il rimborso del valore delle loro azioni.

Cause di recesso legali

Il socio di una s.p.a. può recedere dalla società quando si verifica una dele

cause seguenti, previste tassativamente dalla legge e inderogabili:

- Una modificazione sostanziale dell'oggetto sociale, la trasformazione del tipo di società o il trasferimento della sede sociale all'estero;
- La revoca della liquidazione della società;
- L'eliminazione di una o più cause di recesso derogabili o previste dallo statuto della società e il cambiamento dei criteri per determinare il valore delle azioni in caso di recesso;
- La modificazione dei diritti di voto o di partecipazione;

Cause di recesso derogabili

Un socio può recedere, a meno che lo statuto non disponga diversamente, anche nel caso di proroga del termine finale oppure di introduzione di limitazioni o vincoli alla circolazione delle azioni.

Modalità del recesso

Il recesso di un socio può essere totale o parziale, nel senso che può riguardare tutte le azioni o anche soltanto una parte delle sue azioni e può essere esercitato solamente dai soci che non hanno concorso con il loro voto favorevole alla approvazione della deliberazione che legittima il recesso, cioè dai soci dissenzienti, astenuti o assenti.

Termini del recesso

La comunicazione deve essere spedita entro termini di decadenza abbastanza brevi (rispettivamente entro quindici giorni dalla iscrizione nel registro delle imprese della deliberazione oppure entro trenta giorni dalla conoscenza delle circostanze diverse dalla deliberazione che legittimano il recesso del socio).

Inefficacia del recesso

Il socio di una s.p.a. non può esercitare il diritto di recesso, o, nel caso in cui abbia già esercitato tale diritto, il recesso stesso diviene giuridicamente inefficace, se entro novanta giorni la società provvede alla revoca della deliberazione che in base alla legge o allo statuto legittima il suo recesso oppure delibera lo scioglimento della società.

Recesso e società a tempo indeterminato

Se una società non è quotata in borsa ed è stata costituita a tempo indeterminato, ogni socio può esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso dalla società, ma deve dare un preavviso di almeno centottanta giorni.

Rimborso delle azioni

Per effetto del recesso il socio ha diritto di ottenere dalla società la liquidazione delle azioni, cioè una somma di denaro corrispondente al loro valore reale e determinata con le modalità stabilite dalla legge.

Gli organi sociali di una SPA

La s.p.a. è una persona giuridica che opera nel mondo del diritto per mezzo di organi formati da persone fisiche. Gli organi necessari di una s.p.a. sono:

- L'assemblea;
- Gli amministratori;
- L'organo di controllo.

Modelli di organizzazione

La riforma del diritto societario prevede che il sistema di amministrazione e controllo della società può seguire tre modelli diversi:

- Il modello legale, o **tradizionale**, formato dal consiglio di amministrazione e dal collegio sindacale nominati dall'assemblea dei soci, che si applica automaticamente in mancanza di una diversa previsione dello statuto;
- Il modello **dualistico**, costituito da un consiglio di sorveglianza nominato dall'assemblea che svolge una funzione di controllo e nomina un consiglio di gestione incaricato dell'amministrazione;
- Il modello **monistico**, formato da un consiglio di amministrazione nominato dall'assemblea che nomina al suo interno un comitato di controllo sulla gestione.

L'assemblea

“L'assemblea è l'organo deliberativo della società, ed è formata dai possessori delle azioni, o dai loro rappresentanti. Essa dev'essere convocata dagli amministratori, o dal consiglio di gestione, a seconda del modello organizzativo prescelto.”

Formalità di convocazione: l'assemblea deve essere convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione, a seconda del modello organizzativo scelto, con un avviso che deve contenere l'indicazione delle modalità di svolgimento dell'assemblea e l'ordine del giorno. L'avviso deve essere pubblicato almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Assemblea totalitaria: in ogni caso, l'assemblea si considera regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale ed è presente la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo della società.

Convocazione a richiesta della minoranza: l'assemblea deve essere nominata, oltre che per i casi previsti dalla legge, quando si ritiene opportuno o quando lo richiedono, indicando gli argomenti da trattare, tanti soci che rappresentano almeno un decimo del capitale sociale.

Assemblea ordinaria: l'assemblea ordinaria di una s.p.a. priva del consiglio di sorveglianza (modello monistico) delibera sulle seguenti materie indicate dalla legge:

- Approvazione del bilancio annuale
- Provvedimenti riguardanti gli altri organi sociali (nomina o revoca amministratori, sindaci e eventualmente dell'organo di controllo contabile).
- Altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge (distribuzione utili,...art.2433).
- Autorizzazioni per il compimento degli atti amministrativi eventualmente richieste dallo statuto sociale.

Nelle società per azioni con un consiglio di sorveglianza (modello dualistico), invece, la competenza dell'assemblea ordinaria riguarda:

- I provvedimenti relativi ai componenti del consiglio di sorveglianza, cioè la nomina, la revoca, il compenso.
- La nomina dei revisori.
- La distribuzione degli utili ai soci.

Nelle società che adottano un modello organizzativo di tipo dualistico, pertanto, all'assemblea ordinaria dei soci vengono sottratte le decisioni riguardanti la approvazione del bilancio e i provvedimenti relativi agli amministratori, che sono attribuiti al consiglio di sorveglianza.

Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- Le modificazioni dello statuto;
- L'emissione di obbligazioni;
- I provvedimenti riguardanti i liquidatori (nomina, sostituzione e poteri);
- Le altre materie attribuite dalla legge alla sua competenza.

Tuttavia lo statuto di una s.p.a. può attribuire agli amministratori o al consiglio di sorveglianza alcune materie di competenza dell'assemblea straordinaria.

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea ordinaria e quella straordinaria di una s.p.a. non si differenziano solo per le diverse competenze ma anche per le diverse maggioranze che sono richieste dalla legge per la regolarità della costituzione (quorum costitutivo) e per la validità delle deliberazioni (quorum deliberativo) dell'assemblea.

Prima e seconda convocazione

L'assemblea di una s.p.a. può deliberare in prima convocazione o, se in prima convocazione i soci che vi partecipano non raggiungono il quorum costitutivo richiesto dalla legge o dallo statuto, in seconda convocazione.

L'avviso dell'assemblea in prima convocazione può contenere anche la fissazione della data della seconda convocazione che, in ogni caso, deve svolgersi in un giorno diverso dalla prima; se invece l'avviso di prima convocazione non dispone nulla al riguardo, l'assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni.

Invalidità delle deliberazioni dell'assemblea

Può accadere che le deliberazioni dell'assemblea siano invalide, in quanto presentano alcuni vizi di forma o di contenuto, e in questo caso è necessario distinguere a seconda che siano nulle o annullabili.

- Nullità delle deliberazioni: si ha quando non è stata convocata l'assemblea o non è stato redatto il verbale o quando ha un oggetto impossibile o illecito.
- Annullabilità delle deliberazioni: si ha quando la deliberazione è contraria alla legge o allo statuto della società.

Legittimazione all'impugnazione

L'impugnazione da parte dei soci può essere proposta soltanto da tanti azionisti con diritto di voto che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Gli amministratori

Gli Amministratori

"Gli amministratori di una SPA possono essere sia soci che non, e sono l'organo direttivo ed esecutivo della società. Essi hanno infatti la gestione dell'impresa sociale e compiono le operazioni dirette a realizzare l'oggetto sociale."

La competenza degli amministratori è una competenza generale in quanto riguarda qualsiasi decisione che non sia riservata espressamente dalla legge o dallo statuto agli altri organi sociali.

Consiglio di amministrazione, amministratore unico e consiglio di gestione

A seconda del modello adottato dalla società, l'organo amministrativo può essere un consiglio di amministrazione (nel sistema tradizionale o nel sistema monistico), o un consiglio di gestione (nel sistema dualistico).

L'amministratore unico è ammissibile solo nel sistema tradizionale.

Comitato esecutivo e amministratori delegati

A sua volta il consiglio di amministrazione, se è consentito espressamente dallo statuto o dall'assemblea, può delegare le proprie funzioni a uno o più dei suoi componenti, collegialmente (comitato esecutivo), o individualmente (amministratore delegato o amministratori delegati).

La nomina degli amministratori

Gli amministratori di una s.p.a. sono nominati dall'assemblea ordinaria (sistema legale e monistico) o dal consiglio di sorveglianza (sistema dualistico), ad eccezione dei primi amministratori che vengono nominati nell'atto costitutivo.

La nomina deve essere deliberata a tempo determinato e per un periodo massimo di tre esercizi salvo la possibilità, se non è previsto diversamente, di poter rieleggere gli stessi amministratori anche per più volte alla scadenza del loro incarico.

La nomina degli amministratori è un atto dovuto e se l'assemblea o il consiglio di sorveglianza non vi provvedono si verifica automaticamente lo

scioglimento della società per impossibilità di funzionamento.

La revoca degli amministratori

Tra i soci e gli amministratori esiste un rapporto di natura fiduciaria e, qualora questo rapporto venga meno per qualsiasi causa, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza possono deliberare in qualunque momento la revoca degli amministratori.

Se però la revoca avviene senza giusta causa gli amministratori hanno diritto di ottenere il risarcimento dei danni.

Cause di ineleggibilità e di decadenza

La legge stabilisce alcune cause di ineleggibilità e di decadenza in presenza delle quali una persona non può essere nominata amministratore o, se già nominata, decade dall'incarico. Queste cause di ineleggibilità e di decadenza comprendono:

- L'incapacità legale di agire
- La dichiarazione di fallimento
- L'interdizione dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi

I diritti e gli obblighi degli amministratori

- Compenso: per l'esercizio della loro attività gli amministratori hanno diritto a un compenso stabilito all'atto della nomina o dall'assemblea o dal consiglio di sorveglianza. Il compenso può essere costituito da una somma di denaro, da una partecipazione agli utili o dal diritto di sottoscrivere a un prezzo determinato delle azioni di futura emissione.

- Divieto di concorrenza: gli amministratori devono rispettare il divieto di concorrenza nei confronti della società. Se viola questo divieto, l'amministratore è responsabile per i danni causati alla società e l'assemblea può deliberarne la revoca per giusta causa.

- Funzioni: le funzioni principali degli amministratori di una s.p.a. riguardano:

- La convocazione dell'assemblea dei soci e l'esecuzione delle sue deliberazioni;
- La tenuta dei libri contabili e delle altre scritture obbligatorie;
- La redazione del bilancio.

Le deliberazioni degli amministratori

Se l'organo amministrativo di una s.p.a. è un organo collegiale, le sue deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza assoluta degli amministratori presenti che devono costituire la maggioranza degli amministratori in carica. Il voto degli amministratori non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni degli amministratori sono segrete, perché i soci non hanno il diritto di avere informazioni sullo svolgimento degli affari sociali e non possono consultare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Una deliberazione è annullabile se è in contrasto con la legge o con lo statuto della società e l'impugnazione può essere proposta entro novanta giorni dalla sua approvazione dal collegio sindacale (o consiglio di sorveglianza o comitato per il controllo sulla gestione) e dagli amministratori assenti o dissenzienti.

La rappresentanza

Il potere di rappresentanza può spettare a tutti gli amministratori, ma di regola lo statuto e gli organi competenti lo attribuiscono solo ad alcuni amministratori. Gli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza hanno un potere di rappresentanza generale, in quanto possono compiere tutti gli atti in nome e per conto della società.

La responsabilità degli amministratori

Gli amministratori hanno l'obbligo di adempiere i doveri imposti dalla legge o dallo statuto con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze.

Se violano questo obbligo, sono responsabili nei confronti della società stessa, dei creditori sociali e dei terzi.

Essi incorrono inoltre in diverse responsabilità, a seconda delle categorie:

- responsabilità verso la società: in caso di inosservanza della diligenza professionale nell'amministrazione e nella vigilanza sull'amministrazione societaria ;
- responsabilità verso i creditori sociali: in caso di inosservanza degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale ;
- Responsabilità verso i terzi e verso i singoli soci: in caso di comportamenti dolosi o colposi .

L'organo di controllo

In relazione al modello organizzativo previsto dalla legge o scelto dai soci nell'atto costitutivo della società, l'organo interno di controllo di una società per azioni può essere:

- Il collegio sindacale
- Il consiglio di sorveglianza
- Il comitato per il controllo sulla gestione

Il collegio sindacale

Il collegio sindacale è l'organo di controllo nelle società per azioni che adottano o in cui si applica il sistema legale (tradizionale) di organizzazione.

Al collegio sindacale viene affidata un'attività di controllo e vigilanza sull'operato degli altri organi sociali, nell'interesse dei soci e anche dei terzi, e in particolare sull'attività degli amministratori della società.

Composizione: nelle s.p.a. di regola il collegio sindacale è composto da tre o cinque sindaci effettivi, e da due sindaci supplenti, che possono sostituire quelli effettivi in ordine di età ma solamente in caso di morte, rinuncia o decadenza e con le modalità previste inderogabilmente dalla

legge. Almeno un sindaco effettivo e un sindaco supplente devono essere scelti obbligatoriamente tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili, mentre gli altri possono essere scelti tra i soggetti iscritti in alcuni albi professionali oppure tra i professori universitari di ruolo in materie economiche e giuridiche.

Cause di ineleggibilità e decadenza: ai sindaci si applicano le medesime cause di ineleggibilità e di decadenza che abbiamo visto per gli amministratori, alle quali si devono aggiungere come cause specifiche di decadenza la cancellazione o sospensione dal registro dei revisori contabili e la perdita degli altri requisiti richiesti. Inoltre non possono essere nominati sindaci coloro che hanno stretti legami familiari, professionali o patrimoniali con gli amministratori o con la società.

Nomina e revoca: i sindaci devono essere nominati per un periodo di tre esercizi dall'assemblea ordinaria. Per assicurare l'autonomia e l'indipendenza dei sindaci è disposto che:

- La revoca è possibile solo per giusta causa e con l'autorizzazione del tribunale
- La retribuzione, se non è stabilita nello statuto, viene determinata dall'assemblea al momento della nomina e per l'intera durata della carica

Poteri di controllo e di vigilanza: il collegio sindacale di una s.p.a. deve svolgere:

- Un controllo di legalità, consistente nel controllare l'osservanza della legge e dello statuto
- Una vigilanza sulla gestione sociale, consistente nel vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione da parte degli amministratori;

Atti di ispezione e richiesta di notizie: ciascun sindaco può procedere anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo, mentre solo l'intero collegio sindacale può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione sociale o su determinati affari. I risultati degli accertamenti devono risultare a verbale nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale.

Riunioni e deliberazioni: le riunioni devono svolgersi almeno ogni novanta giorni. Delle riunioni e delle deliberazioni del collegio sindacale si redige un verbale. Il collegio delibera a maggioranza assoluta dei sindaci presenti, che devono essere la maggioranza dei componenti del collegio sindacale.

Obblighi dei sindaci: i sindaci hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni del collegio sindacale e anche di assistere alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, ove esistente, e alle assemblee della società.

Relazione dell'assemblea: il collegio deve riferire ai soci sui risultati dell'esercizio sociale e sulla sua attività nella relazione che presenta annualmente all'assemblea in sede di approvazione del bilancio.

Responsabilità: se non adempiono i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura del loro incarico, i sindaci incorrono in una responsabilità nei confronti della società, dei creditori sociali, dei singoli soci e dei terzi. In particolare, i sindaci sono responsabili in solido con gli amministratori per non avere vigilato adeguatamente sulle azioni o sulle omissioni degli amministratori stessi che abbiano provocato dei danni alla società o ai creditori sociali.

Denuncia al collegio sindacale: i soci possono solledtare l'attività di vigilanza del collegio presentando una denuncia su specifici fatti censurabili.

Il consiglio di sorveglianza

Il consiglio di sorveglianza è l'organo di controllo interno di una s.p.a. in un sistema di organizzazione di tipo dualistico.

Composizione: deve essere formato da almeno tre componenti che possono essere soci o non soci; in ogni caso almeno uno dei componenti deve essere un revisore contabile iscritto nell'apposito registro. Nel consiglio di sorveglianza è previsto anche un presidente, che viene eletto dall'assemblea.

Nomina e revoca: la nomina e l'eventuale sostituzione dei componenti del consiglio di sorveglianza è di competenza dell'assemblea ordinaria. I consiglieri restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili. L'assemblea ordinaria può deliberare in qualsiasi momento la revoca con voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale.

Requisiti: i componenti del consiglio di sorveglianza devono possedere gli eventuali requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza indicati dallo statuto. Inoltre la legge stabilisce una incompatibilità tra l'incarico di membro del consiglio di sorveglianza e di componente del consiglio di gestione.

Funzioni: il consiglio di sorveglianza è competente in materia di:

- Approvazione del bilancio della società;
- Vigilanza sulla gestione della società;
- Presentazione della denuncia al tribunale se vi è il fondato sospetto che i componenti del consiglio di gestione abbiano compiuto gravi irregolarità;
- Impugnazione delle deliberazioni invalide del consiglio di gestione;

Il consiglio di sorveglianza deve anche presentare una relazione scritta all'assemblea dei soci, almeno una volta l'anno, illustrando i risultati della propria attività di vigilanza.

Doveri e responsabilità: i membri del consiglio di sorveglianza:

- Devono svolgere la funzione di controllo sull'amministrazione con la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'incarico;
- Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di gestione per i danni che avrebbero potuto evitare vigilando adeguatamente sulla gestione;
- I consiglieri di sorveglianza hanno il diritto di assistere alle riunioni del consiglio di gestione della società e l'obbligo di partecipare alle assemblee dei soci.

Il comitato per il controllo sulla gestione

Il comitato per il controllo sulla gestione è l'organo di controllo interno di una s.p.a. in un modello organizzativo di tipo monistico.

Composizione: il comitato di controllo deve essere formato da almeno due componenti e almeno uno dei componenti deve essere un revisore contabile.

Nomina e sostituzione: la nomina è attribuita al consiglio di amministrazione; in caso di cessazione della carica di uno o più membri del comitato di controllo, il consiglio di amministrazione deve provvedere immediatamente alla loro sostituzione con altri amministratori aventi i requisiti necessari.

Requisiti: i componenti del comitato di controllo, che devono eleggere un presidente al loro interno a maggioranza assoluta, devono possedere gli eventuali requisiti di onorabilità e professionalità indicati dallo statuto e devono essere dotati dei requisiti di indipendenza previsti per i sindaci; i componenti del

comitato di controllo inoltre devono essere amministratori della società ma non possono essere amministratori incaricati di funzioni esecutive.

Funzioni: il comitato di controllo è incaricato della vigilanza sulla struttura organizzativa e sul sistema amministrativo, contabile e di controllo della società.

Il controllo contabile

Indipendentemente dal tipo di sistema adottato da una SPA, ci sono dei controlli esterni sull'amministrazione, vale a dire il controllo giudiziario, ma soprattutto il controllo contabile, effettuato da un revisore o da una società di revisione, che darà un giudizio sul bilancio della società.

Le azioni

Le azioni sono dei titoli di credito, e più formalmente "sono le quote del capitale sociale che di regola vengono assegnate ai singoli soci in proporzione al valore del loro conferimento"

La caratteristica fondamentale e distintiva di una s.p.a. è costituita dal fatto che la partecipazione sociale è rappresentata da azioni. In altri termini, il capitale sociale viene suddiviso in un certo numero di quote che devono avere tutte necessariamente lo stesso valore, che dev'essere indicato su di esse. L'unica eccezione consentita sono le azioni sopra le quali non è indicato il valore nominale, che va calcolato dividendo il capitale sociale della SPA per il numero totale di azioni emesse.

Indivisibilità

Le azioni di una società sono indivisibili, e se due o più soggetti divengono comproprietari di un'unica azione, devono nominare un rappresentante comune per l'esercizio dei diritti incorporati nell'azione e sono responsabili in solido per gli obblighi che ne derivano.

Emissione delle azioni

In seguito alla riforma del diritto societario una s.p.a. può procedere all'emissione dei titoli azionari, cioè di documenti che rappresentano materialmente la partecipazione alla società.

Inoltre una società può creare delle azioni con un valore nominale o anche delle azioni prive dell'indicazione del valore nominale.

Azioni con valore nominale: quando le azioni hanno un valore nominale stabilito nello statuto, il loro valore corrisponde a una frazione del capitale sociale e deve essere uguale per tutte le azioni della società

Azioni senza valore nominale: quando le azioni non hanno un valore nominale, il peso della partecipazione di un socio alla società non è espresso come un valore assoluto ma come un valore percentuale.

Assegnazione delle azioni

Il numero delle azioni attribuite a ciascun socio deve essere proporzionale al capitale sociale sottoscritto dal singolo socio e il valore delle azioni di un socio non può essere superiore al valore del suo conferimento. Il valore complessivo

dei conferimenti non può essere inferiore all'ammontare globale del capitale sociale.

Contenuto delle azioni

I titoli azionari devono contenere le seguenti indicazioni:

- Le generalità della società emittente;
- Il valore nominale delle azioni o il numero complessivo delle azioni emesse e l'ammontare del capitale sociale;
- Gli eventuali diritti e obblighi particolari che vi sono connessi;

Le modalità di circolazione delle azioni.

I titoli azionari possono essere a scelta dell'azionista nominativi, con indicazione sul documento e nel libro dei soci, o al portatore (le azioni al portatore possono essere emesse solo a condizione che siano interamente liberate).

Le azioni sono titoli di credito destinati normalmente alla circolazione attraverso una negoziazione: con il trasferimento del titolo si trasferiscono anche la qualità di socio e i relativi diritti di partecipazione alla società.

Nel caso di mancata emissione dei titoli il trasferimento delle azioni è efficace dal momento della sua annotazione nel libro dei soci.

Trasferimento delle azioni al portatore: avviene mediante la consegna del titolo all'acquirente, che è legittimato a esercitare i diritti relativi anche nei confronti della società in base al semplice possesso del titolo.

Trasferimento delle azioni nominative: possono essere trasferite mediante una girata autenticata da un notaio. Mediante la girata l'acquirente è legittimato a esercitare i diritti sociali.

I limiti alla circolazione delle azioni

Di regola le azioni di una società sono trasferibili liberamente, tuttavia nel caso di titoli nominativi o di mancata emissione dei titoli azionari lo statuto può prevedere alcune condizioni per il trasferimento delle azioni o anche un divieto di trasferimento delle azioni ma soltanto per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, la legge cioè non consente la completa esclusione della loro circolazione.

In particolare, lo statuto può contenere:

- Una clausola di prelazione, con la quale i soci si impegnano a cedere le azioni in loro possesso a terzi solamente dopo averle offerte inutilmente agli altri soci;
- Una clausola di gradimento, per effetto della quale l'acquisto della qualità di socio da parte di una persona estranea alla società è subordinato al gradimento dell'assemblea o degli amministratori.

Le categorie di azioni

Di solito le azioni che vengono emesse da una società sono azioni ordinarie che attribuiscono ai loro proprietari uguali diritti patrimoniali di partecipazione. Tuttavia lo statuto può prevedere la creazione di categorie di azioni particolari fornite di diritti diversi.

- Una società è libera di determinare, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto dei diritti che vengono attribuiti alle diverse categorie di azioni
- Le azioni appartenenti alla medesima categoria devono attribuire ai loro possessori uguali diritti

Le azioni speciali più importanti previste dalla legge sono:

- Le azioni di risparmio
- Le azioni con prestazioni accessorie
- Le azioni a favore dei dipendenti
- Le azioni di godimento

Gli obblighi e i diritti dei soci

L'obbligo del conferimento: l'obbligo fondamentale a carico dei soci consiste nell'eseguire i conferimenti che sono stati promessi al momento della costituzione della società.

I principali diritti dei soci di una s.p.a., invece, sono:

- Il diritto agli utili e alla quota di liquidazione;
- Il diritto di opzione;
- Il diritto di intervento e di voto nell'assemblea;
- Il diritto di ispezione e di controllo;

È da rilevare però che alcuni diritti spettano a un socio soltanto se detiene, da solo o insieme ad altri soci, una certa percentuale del capitale sociale.

Il diritto agli utili e alla quota di liquidazione

Ogni socio ha diritto in proporzione alle azioni possedute:

- A una parte degli utili netti;
- A una parte del patrimonio netto che risulta dalla liquidazione delle attività sociali nel caso di nullità o di scioglimento della società.

In una s.p.a. è l'assemblea ordinaria che in sede di approvazione del bilancio delibera sulla distribuzione degli utili ai soci, cioè se e in che misura ripartire gli utili.

Limiti alla distribuzione degli utili: la legge pone alcuni limiti alla distribuzione degli utili per evitare che, attraverso di essa, la società restituisca i conferimenti ai soci e riduca di fatto il capitale sociale danneggiando, in questo modo, i creditori. In particolare è stabilito un divieto di ripartizione degli utili:

- Se si tratta di utili fittizi
- Se vi è stata una perdita del capitale sociale

La quota proporzionale del patrimonio netto della società spettante a ciascun socio, invece, viene determinata in base al bilancio finale di liquidazione.

Il diritto di opzione

In caso di aumento del capitale sociale le nuove azioni devono essere offerte in opzione ai soci, che quindi hanno il diritto di acquistarle con preferenza rispetto a eventuali terzi. Il diritto di opzione tutela l'interesse di chi è già azionista a non diminuire il suo peso all'interno della società e spetta a ciascun socio in proporzione al numero di azioni possedute.

Diritto di prelazione: i soci che esercitano il diritto di opzione hanno anche un diritto di prelazione sulle azioni che non vengono optate da parte degli altri

soci.

Il diritto di intervento e di voto nell'assemblea

Di regola ciascun socio può concorrere, partecipando alle assemblee della società e alle relative deliberazioni, a determinare le decisioni più importanti riguardanti la vita sociale. Ogni azione attribuisce al suo titolare il diritto di esprimere un voto e non sono ammesse azioni a voto plurimo.

I diritti di ispezione e controllo

Ciascun azionista ha il diritto di:

- Esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- Prendere visione del progetto di bilancio prima della sua approvazione;
- Presentare una denuncia al collegio sindacale su fatti relativi alla gestione che ritiene censurabili;

Le obbligazioni

Una s.p.a. può ottenere i mezzi finanziari necessari per svolgere la sua attività anche emettendo delle obbligazioni.

Mentre con l'emissione a pagamento di nuove azioni la società aumenta il capitale sociale, con l'emissione di obbligazioni la società aumenta il patrimonio sociale.

Le obbligazioni sono "titoli di credito che incorporano l'impegno della società di pagare al creditore un interesse periodico e di restituire, ad una scadenza determinata, la somma di denaro ricevuta in prestito"

Caratteri delle obbligazioni: le obbligazioni rappresentano una frazione di un debito sociale e sono titoli monetari. Inoltre possono essere nominative o al portatore, e di regola sono dei titoli a reddito fisso.

Procedura di emissione delle obbligazioni

L'organo societario che delibera l'emissione delle obbligazioni sono gli amministratori societari, salvo diversa disposizione dello statuto sociale. L'emissione di obbligazioni è limitata per quantità: una SPA, infatti, non può emettere obbligazioni superiori al doppio del valore del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato.

La deliberazione di emissione, che deve risultare da un verbale redatto da un notaio, può essere eseguita solo dopo che è stata compiuta l'iscrizione nel registro delle imprese.

Limiti all'emissione delle obbligazioni

La legge stabilisce alcuni limiti all'emissione delle obbligazioni. Una società non può emettere obbligazioni per una somma superiore al doppio del valore del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili in base all'ultimo

bilancio regolarmente approvato.

Obbligazioni convertibili in azioni: le obbligazioni convertibili attribuiscono all'obbligazionista la facoltà di sostituire i titoli obbligazionari con azioni della società. L'emissione di obbligazione convertibili è di competenza dell'assemblea straordinaria e richiede in più una contestuale deliberazione in aumento del capitale sociale che dovrà essere eseguita se e nella misura in cui gli obbligazionisti eserciteranno il diritto di conversione.

Diritti dell'obbligazionista

I principali diritti dell'obbligazionista, che sono incorporati nel titolo e si trasmettono con la sua circolazione, sono:

- Il diritto al pagamento degli interessi;
- Il diritto al rimborso del capitale;
- Il diritto alla conversione in azioni, se si tratta di obbligazioni convertibili;

Gli obbligazionisti possono organizzarsi grazie a 2 organi previsti dalla legge: possono costituire un'assemblea e possono eleggere un rappresentante comune.

L'assemblea degli obbligazionisti delibera in merito a:

- nomina e revoca del rappresentante comune ;
- modificazione delle condizioni di prestito ;
- proposta di amministrazione controllata e di concordato ;
- costituzione di un fondo per le spese ;
- altri oggetti d'interesse comune per gli obbligazionisti .

Il rappresentante comune può essere scelto anche al di fuori degli obbligazionisti, resta in carica per una durata massima di 3 esercizi, e può essere revocato dall'assemblea in caso di giusta causa.

La tutela del capitale sociale

Le variazioni del capitale sociale costituiscono una modificazione dell'atto costitutivo di una società; in quanto tali sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'aumento del capitale sociale

L'aumento del capitale sociale di una SPA può essere di due diverse tipologie: gratuito o a pagamento. Un aumento di capitale è gratuito, quando ad esso non corrispondono nuovi conferimenti da parte dei soci, e quindi non vi è un incremento effettivo del patrimonio sociale. Questo aumento può avvenire con l'aumento del valore nominale delle azioni già in circolazione, o con l'emissione di nuove azioni, con le stesse caratteristiche, che devono essere assegnate gratuitamente ai soci in proporzione alle azioni già possedute.

Un aumento di capitale è a pagamento, quando comporta nuovi conferimenti da parte dei soci, che vanno ad aumentare il patrimonio della società. Questo aumento si effettua con l'emissione di nuove azioni, che devono essere offerte in opzione ai soci, in proporzione alle azioni già possedute.

La diminuzione del capitale sociale

La diminuzione del capitale sociale può essere obbligatoria o facoltativa o volontaria.

Riduzione obbligatoria: ricorre quando la società ha subito delle gravi perdite. Se in seguito a perdite risulta che il capitale sociale è diminuito di oltre un terzo, gli amministratori devono convocare l'assemblea, che può anche decidere di non deliberare subito la riduzione del capitale sociale, ma la riduzione diviene obbligatoria se, entro la fine dell'esercizio successivo, la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo del capitale sociale. Se il capitale sociale scende al di sotto del minimo legale, gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale e, attraverso nuovi conferimenti dei soci, il contemporaneo aumento di capitale stesso quantomeno a un valore uguale al minimo previsto dalla legge oppure la trasformazione della società in una società di un altro tipo. Quando l'assemblea non provveda alla ricostituzione del capitale o alla trasformazione della società, si verifica automaticamente lo scioglimento della società.

Riduzione facoltativa o volontaria: si può avere nel caso di perdite meno gravi derivanti dall'esercizio dell'attività sociale oppure per volontà dei soci.

Se la perdita della società non superano il valore di 1/3, la riduzione del capitale sociale è solamente facoltativa, ma fino a quando non si procede alla reintegrazione del capitale sociale perso, o alla sua riduzione, gli eventuali utili ottenuti dalla società non possono essere distribuiti tra i soci, e devono essere impiegati per coprire la perdita.

Se invece sono gli stessi soci a richiedere una riduzione del capitale sociale, questo può avvenire salvo l'opposizione dei creditori, che hanno tempo 3 mesi dalla richiesta di riduzione depositata dalla società per fare opposizione alla delibera.

Le modificazioni delle società di capitali

Dopo che è stata costituita una società di capitali può subire alcune modificazioni:

- Lo scioglimento e la liquidazione;
- La trasformazione;
- La fusione;
- La scissione.

Lo scioglimento e la liquidazione

Il rapporto sociale può cessare di esistere per effetto dello scioglimento della società e della sua successiva liquidazione.

Cause di scioglimento: lo scioglimento si può verificare per una delle seguenti cause:

- Scadenza del termine finale;
- Conseguimento dell'oggetto sociale o la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo;
- Impossibilità di funzionamento o continua inattività dell'assemblea;
- Riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo legale;
- Deliberazione dell'assemblea, con la quale si scioglie la società;
- Altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

Lo scioglimento non produce automaticamente l'estinzione della società, che continua a esistere giuridicamente ma entra nella fase della liquidazione.

Liquidazione

La liquidazione è finalizzata al pagamento dei debiti sociali e alla successiva distribuzione dell'eventuale attivo residuo tra i soci, in proporzione alla loro partecipazione alla società.

La liquidazione è diretta da uno o più liquidatori ed è soggetta a pubblicità. Una volta approvato il bilancio finale della liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese, che produce giuridicamente l'estinzione della società.

La trasformazione

“La trasformazione di una società ricorre quando una società di un determinato tipo assume una forma giuridica diversa”.

La trasformazione costituisce solamente una modificazione dell'atto costitutivo e quindi non produce lo scioglimento della società ma la continuazione della precedente società con una nuova forma e una nuova disciplina.

In seguito alla riforma del diritto societario, il codice civile prevede e disciplina espressamente i seguenti tipi di trasformazione:

- Trasformazione omogenea di società di persone: se l'atto sociale non dispone diversamente, la trasformazione di una società di persone in una società di capitali può essere decisa dalla maggioranza economica dei soci, calcolata in base alla quota di partecipazione agli utili riconosciuta ai singoli soci. I soci non sono liberati dalle responsabilità per le obbligazioni sociali anteriori alla trasformazione ;
- Trasformazione omogenea di società di capitali: questa trasformazione da società di capitali a società di persone può essere decisa dall'assemblea dei soci con la maggioranza richiesta per le modificazioni dello statuto della società, a meno che lo statuto stesso non stabilisca diversamente
- Trasformazione eterogenea da società di capitali: con questa trasformazione, le società di capitali possono trasformarsi, previa unanimità dei consensi di coloro che diventano illimitatamente responsabili per le obbligazioni del nuovo ente, e l'approvazione dei 2/3 dei soci aventi diritto al voto, in:
 - Consorzi e società consortili
 - Società cooperative e di tipo mutualistico
 - Comunioni di azienda
 - Associazioni riconosciute e fondazioni
- Trasformazione eterogenea in società di capitali: questa trasformazione richiede la maggioranza, e spesso l'unanimità, dei consensi dei soci. Questa trasformazione richiede una grande tutela nei confronti dei creditori, che devono dare il loro consenso affinché la procedura sia completata.

Fusione

“La fusione si verifica quando due o più società si uniscono tra loro formando un'unica società”

Essa può avvenire per unione, quando due o più società costituiscono una nuova società che prende il posto delle precedenti, o per incorporazione, quando

una società assorbe le altre, che si estinguono.

Il processo di fusione si articola in più fasi:

- gli adempimenti preliminari, con la predisposizione di tutti i documenti necessari (progetto di fusione, situazione patrimoniale delle società, relazione illustrativa)
- la delibera, con la quale i soci approvano il progetto tramite votazione favorevole della maggioranza economica dei soci
- la fusione effettiva, con la quale le società contraenti si fondono tra loro, tramite atto pubblico e iscrizione nel registro delle imprese.

Scissione

“La scissione di una società si verifica quando una società attribuisce in tutto o in parte il suo patrimonio ad altre società, preesistenti o di nuova creazione, assegnando ai propri soci le loro azioni o quote”

L'atto di scissione si articola nelle seguenti fasi:

- stesura del progetto di scissione, dove devono risultare esatte descrizioni degli elementi patrimoniali da assegnare a ciascuna delle società beneficiarie, criteri di distribuzione delle loro partecipazioni e l'eventuale conguaglio in denaro
- situazione patrimoniale della società
- relazione illustrativa

Le società in Accomandita per Azioni (SAPA)

“La SAPA è una società a responsabilità mista, in quanto alcuni soci, detti accomandatari, sono responsabili illimitatamente e solidamente per le obbligazioni sociali, mentre gli altri soci, gli accomandanti, sono responsabili esclusivamente nei limiti della quota conferita”

Questa tipologia di società è estremamente simile ad una SPA, le differenze principali, oltre ovviamente alla responsabilità illimitata dei soci accomandatari sono:

- la denominazione sociale, ovvero il nome che individua la società nei confronti dei terzi, che deve obbligatoriamente contenere il nome di uno o più soci accomandatari e l'indicazione di SAPA ;
- l'amministrazione della società, che in base alla legge spetta di diritto e a tempo indeterminato a tutti i soci accomandatari, fino a quando non vengono revocati dall'incarico.

Un socio accomandatario di una SAPA è infatti necessariamente anche amministratore, salvo revoca, che può essere richiesta in qualsiasi momento dagli altri soci, ma richiede la maggioranza prescritta dalla legge per l'assemblea straordinaria, e se la revoca avviene senza una giusta causa l'amministratore ha diritto ad un risarcimento.

Questa tipologia di socio gode anche del diritto di veto, che riguarda la nomina di nuovi amministratori ed eventuali modifiche dell'atto costitutivo: queste devono essere infatti approvate dall'assemblea dei soci, ed il singolo voto negativo di un accomandatario rende nulla la proposta di delibera

I soci accomandanti di una SAPA, non ha un potere di controllo diretto sull'attività degli amministratori, ovvero degli accomandatari

Per quanto riguarda lo scioglimento, oltre alle cause previste dalla legge per lo scioglimento di una società di capitali, una SAPA si può sciogliere anche in caso

di cessazione dell'ufficio di tutti gli amministratori, se entro 6 mesi non si è provveduto alla loro sostituzione. In quel periodo, il collegio sindacale nomina un amministratore provvisorio, che però non assume il ruolo di socio accomandatario e le relative responsabilità.

Le società mutualistiche: la cooperativa

“La cooperativa è una società a capitale variabile, e con scopo mutualistico, in quanto i soci perseguono un fine solidaristico o di aiuto reciproco, e non lucrativo o di guadagno”.

In seguito alla riforma le società di tipo cooperativo possono essere cooperative a mutualità prevalente o a mutualità non prevalente.

Cooperative a mutualità prevalente

Sono le cooperative nelle quali l'attività sociale viene svolta in prevalenza alternativamente:

- A favore dei soci, che consumano o utilizzano in prevalenza i beni e i servizi prodotti o commercializzati dalla società
- Con l'utilizzazione del lavoro dei soci
- Con l'impiego dell'apporto di beni o servizi da parte dei soci

Requisiti delle cooperative a mutualità prevalente

Per l'esistenza di una cooperativa a mutualità prevalente è necessario che nell'atto costitutivo siano contenute alcune clausole particolari riguardanti:

- I limiti alla distribuzione di dividendi ai soci e alla remunerazione degli strumenti finanziari offerti ai soci;
- Il divieto di distribuzione delle riserve tra i soci;
- L'obbligo di devoluzione a scopi mutualistici dell'intero patrimonio sociale in caso di scioglimento della società, al netto della restituzione dei conferimenti ai soci.

Una cooperativa perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente nel caso di inosservanza del principio di prevalenza per due esercizi consecutivi o di modificazione delle clausole statutarie previste dalla legge.

Costituzione: Una società cooperativa deve costituirsi con atto pubblico. Nell'atto costitutivo non deve essere indicato l'ammontare del capitale sociale, trattandosi di società a capitale variabile, e quando il capitale sociale è diviso in azioni non è necessario indicare il numero di azioni assegnate a ciascun socio.

Le società cooperative sono soggette all'iscrizione nel registro delle imprese e nell'albo delle società cooperative.

Responsabilità per le obbligazioni sociali: i soci di una cooperativa hanno sempre il beneficio della responsabilità limitata nei confronti dei terzi, in quanto per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio.

Norme applicabili: le società cooperative sono disciplinate dalle disposizioni specifiche che la riguardano e, per quanto non è previsto e in quanto compatibili, dalle disposizioni generali sulla s.p.a.

I soci di una COOP: la legge stabilisce che nello svolgimento di un'attività di cooperativa, il rapporto tra questa e tutti i suoi soci dev'essere governato dal principio della parità di trattamento. I soci hanno il beneficio della responsabilità

limitata nei confronti della società, in quanto per le obbligazioni sociali risponde esclusivamente la società stessa con il suo patrimonio.

Numero minimo di soci

Di regola per potere costituire validamente una società cooperativa sono necessari almeno nove soci, che possono essere persone fisiche o organizzazioni; tuttavia è consentita la costituzione di una società cooperativa formata da all soci sovventorimeno tre soci, a condizione che i soci siano solamente persone fisiche e che la società adotti il modello organizzativo della s.r.l.

Se dopo la costituzione il numero dei soci scende al di sotto del minimo legale, questo limite deve essere reintegrato entro un anno o si producono automaticamente lo scioglimento e la liquidazione della società.

Capitale variabile

Le cooperative sono società a capitale variabile in quanto il capitale non è indicato nell'atto costitutivo e varia continuamente in seguito all'uscita di alcuni soci o all'ingresso di altri soci.

Le quote e le azioni

“Il valore delle azioni o delle quote può essere determinato liberamente dai soci, ma la legge stabilisce che il valore nominale minimo e massimo non può essere inferiore o superiore, rispettivamente, a venticinque euro e a cinquecento euro”.

Di regola la partecipazione sociale di un singolo socio non può essere superiore a 100.000 euro.

Principio della porta aperta: In qualsiasi momento un socio può uscire dalla società (ottenendo la liquidazione delle sue azioni o una quota della società) o un'altra persona può entrare a farne parte.

Procedura di ammissione: la persona interessata deve presentare la domanda di ammissione agli amministratori che, entro sessanta giorni, possono deliberare l'ammissione del nuovo socio alla cooperativa o il rigetto della domanda di ammissione, indicandone i motivi.

In caso di ammissione il socio deve eseguire il versamento dell'importo delle azioni.

Tipi di Soci

All'interno dei soci di una COOP si possono trovare due particolari categorie: i soci sovventori ed i soci lavoratori.

- i soci sovventori non sono altro che soci che concedono un prestito alla cooperativa, sottoscrivendo degli strumenti finanziari emessi dalla società stessa. Essi possono essere nominati amministratori societari, ma la maggioranza degli amministratori dev'essere semplice socio.
- i soci lavoratori sono presenti in particolare nelle COOP di produzione e lavoro, nelle quali il rapporto mutualistico ha ad oggetto la prestazione di attività lavorativa da parte del socio. Il socio lavoratore mette a disposizione della società le proprie conoscenze e capacità professionali .

Gli Organi Sociali

Sostanzialmente gli organi sociali di una COOP sono quelli di una società di capitali, in quanto è basata su un'assemblea, amministratori ed un organo di controllo, che in questo caso è solo eventuale.

Nell'assemblea ogni socio cooperatore ha diritto ad un voto, indipendentemente dal numero o dall'importo delle quote o azioni possedute. Se sono presenti persone giuridiche, queste possono attribuire un massimo di 5 voti a testa. I quorum per le delibere delle proposte devono essere indicati nell'atto costitutivo societario.

Gli amministratori della COOP vengono nominati dall'assemblea dei soci, devono essere in maggioranza soci cooperatori o rappresentanti delle persone giuridiche che partecipano alla società cooperativa. Come per le SPA, anche le COOP possono adottare un sistema amministrativo tradizionale, dualistico (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza) o monistico (consiglio di amministrazione e comitato interno di controllo della gestione).

L'organo di controllo è obbligatorio negli stessi casi in cui lo è per le SRL, ovvero quando la COOP ha un capitale almeno uguale a quello minimo previsto per le SPA o quando supera per due esercizi consecutivi almeno due dei tre limiti indicati dalla legge, oppure quando avviene emissione di strumenti finanziari senza diritto di voto.

I soci, quando sono almeno un decimo o un ventesimo, a seconda delle dimensioni della COOP, possono richiedere l'ispezione del libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e, se presente, del comitato esecutivo.

Utili e Ristorni

In caso di presenza di utili da ripartire tra i soci, la legge prevede una serie di regole:

- Almeno il 30% degli utili netti deve essere imputato a riserva legale ;
- L'atto costitutivo deve indicare la modalità di distribuzione degli utili, ed indicare la percentuale massima di ripartizione dei dividendi ;
- La distribuzione può avvenire solo se il rapporto tra patrimonio netto e indebitamento complessivo sociale è superiore ad 1/4

Se la società cede beni o servizi, praticando ai soci lo stesso prezzo che pratica ai terzi, deve periodicamente rimborsare ai soci la differenza tra il prezzo pagato e il costo effettivo sostenuto dalla società, che prende il nome di ristorno.

Lo scioglimento della Società

La COOP può sciogliersi nei seguenti casi:

- si verifichino le cause previste nelle altre società di capitali
- venga meno il numero minimo di partecipanti
- si perda integralmente il capitale sociale

Il recesso di un socio

Un socio può recedere dalla società solo in caso questo sia previsto dall'atto costitutivo.

In caso gli amministratori, o se previsto una decisione dell'assemblea dei

soci, decidano di escludere un socio possono farlo esclusivamente per:

- gravi inadempienze delle obbligazioni ;
- sopravvenuta inidoneità a svolgere la propria attività lavorativa o perimento del bene conferito;
- perdita dei requisiti mutualistici, che rendevano possibile la partecipazione societaria del socio.

La Mutua Assicuratrice

“Le mutue assicuratrici sono società mutualistiche dirette a costituire un fondo comune, tra loro che sono disposti a un medesimo rischio, per la reciproca assicurazione dei danni”

I contributi che i soci versano hanno sia funzione di conferimenti sociali, sia funzione di premio di assicurazione .

Le posizioni di socio ed assicurato coincidono necessariamente, in quanto *“ogni socio è in quanto tale un assicurato”*.

Domande fatte all'esame

PRIMO ESAMINATO: 30 ("io le darei 30, se per lei può andare bene")

- Mi parla in generale di cos'è un'azienda?
 - Dare un risposta immediata e semplice, una definizione.
 - Non esiste una definizione esatta di azienda (al contrario di della definizione di imprenditore).
- Chi manipola i beni dell'azienda?
 - parlare dell'imprenditore.
- Che cos'è l'avviamento?
 - oggettivo e soggettivo
- E' corretto dire che l'avviamento è un valore aggiunto?
 - esempio bar di forlimpopoli e di Riccione.
- Parli del debito e del cambio delle figura del debitore.
- Quali sono le società di persone che Lei conosce?
- Che tipo di caratteristiche hanno queste società in relazione alle società di capitali?
 - Nelle società di persone esistono 3 casi di fuoriscita dalla società per un socio, quali sono?
 - Mi sa dire quali sono le principali caratteristiche che ha introdotto la riforma societaria in capo alle srl?

SECONDO ESAMINATO: 24

- Mi parli dell'imprenditore.
 - l'attività intrapresa può non essere a scopo di lucro.
 - distinguere il tipo di imprenditore in base al volume di attività economica
- L'imprenditore, nell'esercizio della sua attività può farsi aiutare da altri soggetti.
 - analizzare l'istitutore in modo particolare.
 - parlare del procuratore ed il commesso (forse non ci sono sugli appunti).
- Chi è l'imprenditore occulto?
 - prestanome
- Come si fa a provare il legame tra l'imprenditore occulto ed il palese)
 - operazione di indagine su fatture, atti, ecc..
- Che cos'è un conferimento in una società di persone?
 - come possono essere? elencare i vari tipi..
 - se lo dai in uso è da registrare questo fatto presso il registro??
- Come viene valutato l'immobile conferito?
 - perizia di un esperto

- Che caratteristica ha il socio accomandante nell'ambito delle società di persone?

TERZO ESAMINATO: NS

- Quali sono i segni distintivi dell'azienda?
- La ditta dove deve essere iscritta?
- Se si trasferisce l'azienda, la ditta dove va a finire?
- Che cos'è l'insegna?
- Il marchio
 - durata
 - registrazione
 - ecc..
- Le società di persone.
Che cos'è il patrimonio sociale?

QUARTO ESAMINATO: takka olè: 26

- Parla dell'imprenditore
 - professionalità, attività costante
- Il piccolo imprenditore
- L'imprenditore commerciale: differenze rispetto al piccolo imprenditore.
 - Casi di imprenditori commerciali già identificati nel codice.
 - Come si costituisce una società in nome collettivo?
 - Dopo i conferimenti e l'atto costitutivo cosa bisogna fare?
 - Come si possono rivalere i terzi?
 - I soci di una snc come partecipano agli utili o alle perdite?
 - divieto del patto leonino

QUINTO ESAMINATO: heil salsic: 30

- Parla delle SNC
- Divisione di utili e perdite nelle SNC
- I creditori chi possono attaccare?
 - beneficio di escussione
- Parliammi dell'amministrazione della società: disgiuntiva o congiuntiva?
- Quali sono le caratteristiche delle srl unipersonali?
- Quali sono le riforme introdotte?

SESTO ESAMINATO: mitica eli

- Mi parli della nascita di una società
- Cos'è lo scopo di lucro (e gli altri scopi di una attività)
- Cos'è il patrimonio sociale
- Mi parli dell'esclusione del socio da una società in nome collettivo
 - scioglimento del rapporto sociale
 - morte del socio
- Parliammi dell'imprenditore agricolo..
- Quali sono gli ausiliari dell'imprenditore?
- Cosa si intende per autonomia statutaria nell'ambito delle srl

(riforma)?

SETTIMO ESAMINATO (assistente):

- Mi parli dell'imprenditore partendo dalla definizione data dal codice
- Mi parli della società in accomandita semplice
- Quali sono gli adempimenti da compiere per il socio unipersonale?
- Cosa si intende per beneficio di escussione?
- Cosa succede in caso di conferimento di beni immobili?
- Se un socio non provvede al conferimento che gli spetta cosa succede?

OTTAVO ESAMINATO (assistente):

- Mi parli dell'imprenditore commerciale?
- Mi parli degli ausiliari dell'imprenditore?
- Quali sono i segni distintivi dell'azienda?
- Mi parli dell'imprenditore agricolo